

ROSSELLA LAURENDI

Riflessioni sul fenomeno associativo in diritto romano.

*I collegia iuuenum* tra documentazione epigrafica  
e giurisprudenza: Callistrato *de cognitionibus* D. 48.19.28.3.

ANNALI DEL SEMINARIO GIURIDICO  
DELLA  
UNIVERSITÀ DI PALERMO  
(AUPA)

Estratto

VOLUME LIX  
(2016)



G. GIAPPICHELLI EDITORE - TORINO

ANNALI DEL SEMINARIO GIURIDICO  
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO  
(AUPA)

DIRETTORE  
Giuseppe Falcone

COMITATO SCIENTIFICO

Giuseppina Aricò Anselmo	Palermo
Christian Baldus	Heidelberg
Jean-Pierre Coriat	Paris
Lucio De Giovanni	Napoli
Oliviero Diliberto	Roma
Jan H.A. Lokin	Groningen
Matteo Marrone	Palermo
Ferdinando Mazzaella	Palermo
Enrico Mazzaese Fardella	Palermo
Antonino Metro	Messina
Javier Paricio	Madrid
Beatrice Pasciuta	Palermo
Salvatore Puliatti	Parma
Gianfranco Purpura	Palermo
Raimondo Santoro	Palermo
Mario Varvaro	Palermo
Laurens Winkel	Rotterdam

COMITATO DI REDAZIONE

Monica De Simone (*coordinamento*), Giacomo D'Angelo,  
Salvatore Sciortino, Francesca Terranova

Via Maqueda, 172 - 90134 Palermo - e-mail: [redazioneaupa@unipa.it](mailto:redazioneaupa@unipa.it)

## INDICE DEL VOLUME

### LESSICI E MODELLI PRECETTIVI NEL DISCORSO GIURIDICO ROMANO GIORNATA DI STUDIO CON GIANFRANCO PURPURA (Palermo, 28 gennaio 2016)

G. FALCONE, Una giornata di studio con Gianfranco Purpura .....	9
P. BUONGIORNO, <i>Senatus consulta</i> : struttura, formulazioni linguistiche, tecniche (189 a.C.-138 d.C.) .....	17
E. POOL, Significati diversi di <i>causa</i> in tema di <i>possessio</i> e di <i>usucapio</i> . Interpretazioni di qualche testo chiave. Parte I .....	61
G. PURPURA, Il linguaggio precettivo delle immagini e il cd. <i>Missorium</i> di Teodosio .....	85
G. SANTUCCI, <i>Verba edicti</i> e <i>definitiones</i> : Labeone e Pedio nel commento ulpiano <i>de pactis</i> .....	101
E. STOLFI, I segni di una tecnica. Alcune considerazioni attorno a rigore terminologico e lessico delle citazioni nella scrittura dei giuristi romani .....	111

### ARTICOLI

P. CERAMI, Riflessioni in tema di ' <i>condictio Iuventiana</i> ' e ' <i>iniusta locupletatio</i> ' ....	153
P. CERAMI, <i>Iuris publici interpretatio</i> e <i>contentio de iure publico</i> (a proposito di alcune riflessioni di Alberto Burdese) .....	183
A. CHERCHI, Riflessioni sulla condizione giuridica delle <i>metallariae</i> nel tardo impero. A proposito di C. 11.7(6).7 .....	209
G. FALCONE, A proposito di Paul. 29 <i>ad ed.</i> - D. 13.6.17.3 ( <i>officium, beneficium, commodare</i> ) .....	241
R. LAURENDI, Riflessioni sul fenomeno associativo in diritto romano. I <i>collegia iuuenum</i> tra documentazione epigrafica e giurisprudenza: Callistrato <i>de cognitionibus</i> D. 48.19.28.3 .....	261

### NOTE

G. FALCONE, La versione greca della cost. <i>Imperatoriam</i> e la sua attribuzione .....	289
G. NICOSIA, La nascita postdecemvirale della ' <i>mancipatio</i> ' e quella ancora posteriore della distinzione tra ' <i>res Mancipi</i> ' e ' <i>res nec Mancipi</i> ' .....	303
F. TERRANOVA, Nota minima sul comodato c.d. <i>ad pompam vel ostentationem</i> ...	317
M. VARVARO, Gai 4.21 e la presunta <i>manus iniectio ex lege Aquilia</i> .....	333



ROSSELLA LAURENDI  
(Università di Genova)

Riflessioni sul fenomeno associativo in diritto romano.  
I *collegia iuuenum* tra documentazione epigrafica  
e giurisprudenza: Callistrato *de cognitionibus* D. 48.19.28.3.

ABSTRACT

This paper propose a possible exegesis of a much discussed *excerptum* of Callistratus' *de cognitionibus*, known through D. 48.19.28.3, in which the *iuris peritus* examines *poenae* reserved to the subjects, '*qui uolgo se iuuenes appellant*', guilty of sedition and tumult. It was paid special attention to the codicological problems, especially in reference to the word *turbolentibus*.

PAROLE CHIAVE

*Collegia iuuenum*; Callistrato; *Littera Florentina*; *poenae*.



RIFLESSIONI SUL FENOMENO ASSOCIATIVO  
IN DIRITTO ROMANO. I *COLLEGIA IUVENVM* TRA  
DOCUMENTAZIONE EPIGRAFICA E GIURISPRUDENZA:  
CALLISTRATO *DE COGNITIONIBVS* D. 48.19.28.3.

SOMMARIO. 1. Premessa. 2. D. 48.19.28.3 (Callistr. 6 *de cogn.*): comportamenti sediziosi e turbolenti di 'quidam, qui uolgo se iuuenes appellant'. 3. La lezione 'turbulentibus adclationibus popularium' tradita dalla *Littera Florentina*. Vecchie e nuove possibilità di emendamento: *turbulentis* e *turbulentius*. 4. La gradazione di ammonimenti e pene per i reati di sedizione e tumulto da parte di 'qui uolgo se iuuenes appellant'. 5. I *iuuenes* come autonoma categoria di soggetti punibili accanto agli *honestiores* e agli *humiliores*. 6. Esegese di 'uolgo se iuuenes appellant' nel senso di autodefinizione convenzionale di 'iuuenis' quale *gradus aetatis*. 7. Esegese di 'uolgo se iuuenes appellant' come autodefinizione di un'associazione lecita, ma non riconosciuta *ex senatus consulto* o *ex permisso principis*.

1. Premessa.

Nell'ambito del fenomeno associativo che caratterizza il mondo romano, l'istituzione dei *collegia iuuenum* assume un ruolo del tutto particolare: nonostante tali *collegia* siano ampiamente attestati in tutto l'impero, moltissimi sono i dubbi sugli aspetti sociali inerenti alle loro funzioni, così come ben poco chiare ne appaiono ancora le origini e la struttura giuridica.<sup>1</sup> A tale riguardo, nella vastità della letteratura scientifica è di fatto possibile individuare posizioni talvolta discordanti<sup>2</sup>. Se, infatti, secondo alcuni i *collegia iuuenum* ebbero un

<sup>1</sup> Cfr. in tal senso J.P. WALTZING, *Étude historique sur les corporations professionnelles chez les Romains depuis les origines jusqu'à la chute de l'Empire d'Occident*, I, Louvain 1895, 47; F.M. DE ROBERTIS, *Storia delle corporazioni e del regime associativo nel mondo romano*, I, Bari 1971, 21; ID., *Il fenomeno associativo nel mondo romano. Dai Collegi della Repubblica alle Corporazioni del Basso Impero*, Roma 1981, 17; M.A. LEVI, *Iscrizioni relative a collegia dell'età imperiale*, in *Athenaeum* 41, 1963, 384.

<sup>2</sup> Sui *collegia iuuenum* fra tutti TH. MOMMSEN, *De collegiis et sodaliciis Romanorum. Accedit inscriptio Lanuvina*, Kiliae 1843, 83; J. P. WALTZING, *Étude historique sur les corporations* cit., 38 s. e 123 ss.; ID., *ibidem*, IV, Louvain 1900, 216 ss.; A. FLOSS, *De collegiis iuuenum. Quaestiones epigraphicae*, Erlangen-Bonn 1897; H. DEMOULIN, *Les Collegia iuuenum dans l'Empire romain*, Louvain 1897; M. ROSTOWZEW, *Étude sur les plombs antiques*, in *Rev. Numismatique* IV s., 2, 1898, 271 e 457; ID., *Tesserarum urbis Romae et suburbis plumbearum Sylloge*, S. Petroburgi 1903; ID., *Römische Bleitesserae*, in *Klio* 3, 1905, 62 ss.; C. BARBAGALLO, *Lo Stato e l'istruzione pubblica nell'impero romano*, Catania 1911, 23; R. EGGER, *Eine Darstellung des lusus iuuenalis*, in *Jahreshefte d. Österr. Archaeol. Instituts* 1915, 115; A. PIGANIOL, *Recherches sur les jeux romains*, Strasbourg 1923; M. DELLA CORTE, *Juventus*, Arpino 1924; L. SCHNORR VON CAROLSFELD, *Geschichte der*

carattere prettamente religioso,<sup>3</sup> di contro parte della dottrina ritiene che tali associazioni romane siano sorte, a imitazione dell'*ephebeia* greca,<sup>4</sup> con funzione paramilitare o premilitare,<sup>5</sup> riflettendo la precisa volontà da parte dell'autorità di creare una gioventù di rango senatorio ed equestre quale espressione del buon governo imperiale, che costituisse il nucleo della futura dirigenza politica, strettamente legata alla figura del *princeps* e della sua famiglia.<sup>6</sup> Queste associazioni avrebbero assunto un ruolo fondamentale all'interno dell'ideologia e della propaganda imperiale:<sup>7</sup> i *iuuenes*, similmente agli *Augustales*, avrebbero inciso fortemente nella politica di esaltazione e nel culto degli imperatori divinizzati; le esibizioni nei *ludi iuuenum*<sup>8</sup> o *iuuenalia*, descritti dalle fonti, offrirebbero per tutta l'età giulio-claudia un'idea della vitalità del fenomeno, perdurante almeno fino all'età antonina e severiana, e, nonostante la crisi economica e l'anarchia militare del III secolo, attestato ancora nei primi decenni del

*juristischen Person*, I, München 1933, 304 s.; M. SAN NICOLÒ, *Aegyptisches Vereinswesen zur Zeit der Prodomäer und Römer*, München 1933, 31 ss.; M. JACZYŃSKA, *L'organisation intérieure des collegia iuuenum au temps du Haut-Empire romain*, in *Gesellschaft und Recht in griechisch-römischen Antikertum*, II, Berlin 1969; M. JACZYŃSKA, *Le caratteristiche delle associazioni della gioventù romana (collegia iuuenum)*, in *Atti Ist. Venet.* 134, 1975-1976, 359 ss.; P. GINESTET, *Les organisations de la jeunesse dans l'Occident Romain*, Bruxelles 1991, con ampia e dettagliata bibliografia. Cfr. inoltre gli altri Autori cit. di seguito.

<sup>3</sup> Cfr. P. SANGRISO, *I collegi professionali e la loro valenza economica: il caso dei figli*, in *SCO* 55, 2009, 93 nt. 9.

<sup>4</sup> ROSTOWZEW, *Tesserarum* cit., 122 ss.; ID. *The Social and Economic History of the Roman Empire*, Oxford 1957; C.A. FORBES, *Neoi. A Contribution to the Study of Greek Associations*, Middletown 1933, *passim*. *Contra*: M. JACZYŃSKA, *L'organisation intérieure des collegia iuuenum* cit., 107 e nt. 128; EAD., *Les organisations de la jeunesse et l'aristocratie municipale au temps de l'Empire romain*, in *Recherches sur les structures sociales de l'antiquité classique*, Paris 1970, 273; S. RANDAZZO, «*Collegia iuuenum*». *Osservazioni in margine a D. 48.19.28.3*, in *SDHI* 66, 2000, 201 ss. *passim*.

<sup>5</sup> Cic., *pro Cael.* 11: *Nobis quidem olim annus erat unus ad cohendum brachium toga constitutus, et ut exercitatione ludoque campestri tunicati uteremur, eademque erat, si statim mereri stipendia coeperamus, castrensis ratio ac militaris*, preso a esempio da una parte della dottrina per dimostrare l'esistenza di associazioni per addestrare militarmente la *iuuentus*, fornisce in realtà notizie sul sistema educativo riservato ai giovani, che, accanto alla retorica, prevedeva l'istruzione militare con finalità pedagogiche piuttosto che ideologiche.

<sup>6</sup> Per alcuni autori le prime organizzazioni di *iuuenes* sarebbero sorte già in età repubblicana: cfr. A. ROSENBERG, *Nochmals aedilis lustralis und die sacra von Tusculum*, in *Hermes* 49, 1914, 268 ss.; Z. ZMIGRYDER-KONOPKA, *A propos de CIL IX 5699*, in *Eos* 31, 1928, 558 ss.

<sup>7</sup> Sulle differenti prese di posizione, cfr. già M. ROSTOWZEW, *Römische Bleitesserae* cit., 62 ss.

<sup>8</sup> Vedi Suet., *Caes.* 39: *Circensibus, spatio circi ab utraque parte producto et in gyrum euripo addito, quadrigas bigasque et equos desultorios agitauerunt nobilissimi iuuenes*. Id., *Aug.* 43: *In circo aurigas cursoresque et confectores ferarum, et nonnumquam ex nobilissima iuuentute, produxit*. WALTZING, *Étude historique sur les corporations* cit., 47 ss., ritiene che tra gli scopi dei *collegia iuuenum*, stando a quanto riferito da Tac., *Ann.* 14.15, vi fosse anche l'organizzazione dei *ludi* riformati per volontà di Nerone. L'Autore riferisce l'ipotesi che tali organizzazioni avessero anche funzioni di polizia urbana, sostituendosi così alle *cohortes uigilum*. Il rapporto tra *collegia iuuenum* e i *ludi iuuenum* è in realtà testimoniato da numerose epigrafi, fra le quali è degna di nota, in particolare, una proveniente da Anagni, datata tra fine II secolo e inizio III (CIL X, 5928): *P(ublio) Vegellio P(ublilii) f(ilio) Pub(lilia) tribu) Primo / eq(uiti) R(omano), Ilvir(o), q(uaestori) al(i)m(en)torum), cur(atori) pec(uniae) / annon(ariae), q(uaestori) aerar(ii) arcae pul(b)licae), cur(atori) r(ei) p(ublicae) Trebanorum, ex(emplis) munific(ientiae) suae optime meren(ti), collegius iuuenum patrono dignissimo / ob nouatum ab eo lusus [sic!] iuuenum, quod [sic!] uetustate temporum / fuerat obliteratum, ob quam hon(oris) huius oblationem die natalis sui eidem collegio V kal(endas) Oct(obres).*

IV secolo<sup>9</sup>. Ma la presunta mancanza di documentazione sull'esistenza di *collegia iuuenum* a Roma<sup>10</sup> ha indotto anche l'ipotesi secondo cui questi sarebbero stati più che altro «mezzi di romanizzazione, ausiliari per l'educazione “alla romana” della gioventù municipale, e non occorrevano a Roma, dove questo tipo di educazione ha tradizioni che le fonti ci illustrano, e, d'altronde, è probabile che per la parte militare vi provvedessero anche (se non altro promuovendo *ludi*) i *seviri equitum Romanorum*».<sup>11</sup>

Le fonti, che permettono di ricostruire la complessa vicenda relativa a tali *collegia*, sono numerose e di varia natura, prevalentemente epigrafiche e letterarie,<sup>12</sup> anche se in esse non mancano riferimenti *stricto sensu* giuridici. Disponiamo, tuttavia, specificamente anche di qualche passo della giurisprudenza: in particolare un frammento, tratto dal libro VI *de cognitionibus* di Callistrato, ha suscitato in seno alla dottrina riflessioni meritevoli di una rinnovata attenzione, poiché possono indurre a chiarire alcune esegesi testuali controverse, arricchendo comunque le conoscenze sulla complessa vicenda giuridica, sociale e politica, che vede protagonisti i membri di tali associazioni.

2. D. 48.19.28.3 (Callistr. 6 *de cogn.*): comportamenti sediziosi e turbolenti di ‘*quidam, qui uolgo se iuuenes appellant*’.

Noto attraverso D. 48.19.28.3, il frammento callistrato esamina le misure coercitive da applicare nei confronti di determinati soggetti, che avessero assunto un comportamento sedizioso e facinoroso.

<sup>9</sup> Cfr. P. GINESTET, *Les organisations* cit., 187-188.

<sup>10</sup> A Roma si hanno, oltre ad alcune tessere plumbee e bronzee recanti i nomi di *magistri iuuenum*, tre testimonianze epigrafiche, che rimandano inequivocabilmente al mondo dei *iuuenes* e alle relative corporazioni. CIL VI, 26 = ILS 7303: *Fabius Demetrius et Caecilius / Philon aedem cum sigillo / Apollinis iuuenibus Oecianis do(ono) d(ederunt) d(e)d(icauerunt)*, menziona solo i *iuuenes Oeciani*, ma in un'epigrafe acquistata dal Museo Lateranense, edita nel 1926 da Marrucchi, si legge chiaramente (si riporta il testo corretto da S. PANCIERA, *Regiones, vici e iuventus*, in Arch. Class. 22, 1970, 151-163 = Id., *Epigrafi, epigrafia, epigrafisti. Scritti vari editi e inediti (1956-2005) con note complementari e indici*, Roma 2006, 178-179, donde si cita): *Herculi August(o) sacrum. / C. Istimennius Felix, quinquennalis perpetuus, / collegio iuuenum Racilianensium / dignissimis sua pecunia d(ono) d(edit)*. Degna di nota è un'altra epigrafe, edita da PANCIERA, *Regiones, vici* cit., 173 ss., attestante l'esistenza del sostantivo *coniuuenes*, di cui non pare esservi altra testimonianza, ma che, sulla base del carattere generale del documento, si ritiene stia a indicare quasi certamente «i componenti di un sodalizio e precisamente di un *collegium* (*corpus, ordo, sodalicium, studium, thiasus*) *iuuenum*». Tali attestazioni hanno indotto Panciera a ritenere che a Roma sia esistita, oltre ad una *iuventus* aristocratica partecipe di alcune cerimonie, come il *lusus Troiae* o ancora la *transuectio equitum*, una *iuventus* meno esclusiva, i cui collegi, facenti capo a *uici* o *regiones* della città – come appunto i *iuuenes Oeciani* o quelli *Racilianenses* sembrano testimoniare – sarebbero stati ideati per frazionare l'attività ludica giovanile, che invece nelle altre località, infinitamente meno vaste rispetto all'Urbe, aveva una configurazione unitaria. «*Regiones* e *vici*, entità ben definite, con una propria struttura organizzativa, poterono fungere da elementi catalizzatori».

<sup>11</sup> M.A. LEVI, *Iscrizioni relative a collegia* cit., 390.

<sup>12</sup> Cfr. J.P. WALTZING, *Étude historique sur les corporations* cit., IV, 216 ss.; M. ROSTOWZEW, *Römische Bleitesserae* cit., 62 ss., con aggiornamenti in M. JACZTYNOWSKA, *Les organisations des iuuenes* cit. 265 ss. ed EAD., *Le caratteristiche delle associazioni* cit., 363 ss.

D. 48.19.28.3 (Callistr. 6 cogn.): *Solent quidam, qui uolgo se iuuenes appellant, in quibusdam ciuitatibus turbulenti <bu><sup>13</sup> se adclamationibus popularium accommodare. qui si amplius nihil admiserint nec ante sint a praeside admoniti, fustibus caesi dimittuntur aut etiam spectaculis eis interdicitur. quod si ita correcti in eisdem deprehendantur, exilio puniendi sunt, nonnumquam capite plectendi, scilicet cum saepius seditiose et turbulente se gesserint et aliquotiens adprehensi tractati clementius in eadem temeritate propositi perseuerauerint.*

Dunque, accade solitamente che taluni, ‘*qui uolgo se iuuenes appellant*’, in alcune città si facciano trascinare dalle turbolente *adclamationes* dei *populares*. Se questi “cosiddetti giovani” non abbiano commesso niente di più grave – s’intende dell’essere stati scalmanati seguendo la folla – né siano stati mai prima d’allora ammoniti dal governatore (della provincia) – non abbiano cioè precedenti penali d’ordine pubblico e siano sorpresi a delinquere per la prima volta – allora vengono sottoposti alla bastonatura, ma subito dopo rimessi in libertà, oppure s’interdice loro anche la partecipazione agli spettacoli. Se però, pur essendo stati sottoposti a tali misure, siano nuovamente colti in flagranza degli stessi reati, vanno puniti con l’esilio, e in qualche caso andranno colpiti con la pena capitale, quando cioè si siano sempre più spesso comportati in modo sedizioso e turbolento, e, benché trattati con maggior clemenza nei casi precedenti in cui erano stati arrestati, pure abbiano perseverato negli stessi temerari comportamenti.

Tralasciando per il momento la problematica inerente alla qualificazione e ai risvolti giuridici del comportamento rilevante dal punto di vista penale<sup>14</sup>, la questione che più importa, ai nostri fini, è ora l’identificazione di coloro ‘*qui uolgo se iuuenes appellant*’ con i membri dei *collegia iuuenum*.<sup>15</sup>

<sup>13</sup> Si riporta, al momento, la lezione *turbulentis* dell’edizione Mommsen – Krüger, anche se nel proseguimento del testo si prenderà in considerazione la possibilità di ripristinare quella tramandata dalla *Littera Florentina: turbulentibus* o di emendarla nell’avverbio *turbulentius*. Il brano finale, *scilicet cum saepius seditiose et turbulente se gesserint et aliquotiens adprehensi tractati clementius in eadem temeritate propositi perseuerauerint*, è sospettato come glossa da U. BRASIELLO, *La repressione penale in diritto romano*, Napoli 1937, 224 s.; fortemente scettico sul punto R. BONINI, I “*libri de cognitionibus*” di Callistrato. *Ricerche sull’elaborazione giurisprudenziale della “cognitio extra ordinem”*, Milano 1963, 101 nt. 68., il quale ritiene, *loc. cit.* nt. 67, che il giureconsulto «voglia riferirsi ad aspetti degenerativi dell’attività di associazioni giovanili del tipo dei *collegia iuuenum*».

<sup>14</sup> È sufficiente per il momento rifarsi alla spiegazione di S. RANDAZZO, «*Collegia iuuenum*» cit., 207, secondo cui «non ci troviamo di fronte ad un comportamento che configuri un *crimen* associativo vero e proprio che in quest’epoca, sulla falsariga del *crimen sodalitorium*, colpiva quei sodalizi i quali, pur non rientrando fra le figure di collegi preventivamente autorizzati e *lege Iulia*, si costituivano ugualmente senza la necessaria *permissio* del senato o dell’imperatore».

<sup>15</sup> In tal senso M. DELLA CORTE, *Juventus* cit., 37; G.C. PICARD, *Civitas Mactaritana*, in *Karthago*, 8, 1957, 79 nt. 264; F. JACQUES, *Humbles et notables. La place des humiliores dans les colleges de jeunes et leur rôle dans la révolte africaine de 238*, in *Ant. Afr.* 15, 1980, 230; da ultima M. CORBIER, *Iuuenis, Iuuenes, Iuuentus*, in *IAH* 4, 2012, 19, ma su cui v. *infra*. In particolare il Della Corte ha posto in relazione il passo di Callistrato con Tac., *Ann.* 14.17: *Sub idem tempus leui initio atrox caedes orta inter colonos Nucerinis Pompeianosque gladiatorio spectaculo, quod Liuineius Regulus, quem motum senatu rettuli, edebat. quippe oppidana lasciua in uicem incessentes probra, dein saxa, postremo ferrum sumpsero, ualidiore Pompeianorum plebe, apud quos spectaculum edebatur. ergo deportati sunt in urbem multi e Nucerinis trunco per uulnera corpore, ac plerique liberorum aut parentum mortes deflebant. cuius rei iudicium princeps senatus, senatus consilibus permisit. et rur-*

Va preliminarmente chiarito che l'espressione 'se appellanti' non è un errore di Callistrato per appellanti, come alcuni hanno creduto:<sup>16</sup> che il giurista volesse alludere all'autoreferenzialità di 'coloro che da se stessi si chiamano abitualmente giovani', mi sembra infatti dimostrato da un passo di Aulo Gellio, dove 'quei giovani che chiamavano se stessi stoici' (*iuvenes, qui se Stoicos appellabant*), non mostravano le virtù prescritte da quella filosofia ed erano dunque stoici solo a chiacchiere (appunto: 'chiamavano da se stessi').<sup>17</sup> Il confronto fra Gellio e Callistrato ci dà dunque la certezza che il giurista di origine orientale non sbaglia nello scrivere in latino, ma intende proprio indicare 'coloro che da sé usano autodefinirsi uolgo giovani'.

Accertato che l'espressione non è erronea, va detto che non è mancato chi ha sensatamente e acutamente dubitato della corrispondenza fra 'qui uolgo se iuvenes appellant' e i membri dei *collegia iuuenum*, ritenendo che l'espressione si riferisca a soggetti i quali, in maniera del tutto impropria, definiscono se stessi *iuvenes* e che di conseguenza «in realtà non lo sono»,<sup>18</sup> almeno nel senso di appartenenti al sodalizio. Le argomentazioni sono certo sottili e in alcuni punti senza dubbio ragionevoli, ma non sempre ritenute in dottrina del tutto provate. Infatti, il presupposto per cui è sembrato a Maria Vanzetti «difficile ritenere che il frammento del Digesto si riferisca a pene previste per degli *iuvenes* che volessero sfruttare la fama acquistata nelle arene dei circhi con lo scopo di affermare il proprio potere o quello del gruppo di cui facevano parte»,<sup>19</sup> consiste nella previsione della *fastigatio* (bastonatura) quale pena correttiva, pena che – rileva l'Autrice – non era usualmente applicata nei confronti degli *honestiores*, al cui rango avrebbero dovuto appartenere i membri dei *collegia iuuenum*, ritenuti in genere i giovani più nobili della città.<sup>20</sup>

*sus re ad patres relata, prohibiti publice in decem annos eius modi coetu Pompeiani collegiaeque, quae contra leges instituerant, dissoluta; Liuineius et qui alii seditionem conciuerant exilio multati sunt.* Lo studioso, sulla base di alcune presunte analogie fra i due testi crede di poter individuare nel brano tacitano un riferimento ai *collegia iuuenum*. *Contra*, con una puntuale critica, M. VANZETTI, «*Iuvenes* turbolenti», in *Labeo* 20, 1974.1, 81-82 e S. RANDAZZO, «*Collegia iuuenum*» cit., 210-211, il quale rileva che il passo non fa riferimento tanto ai *ludi iuuenum*, quanto agli spettacoli gladiatori, occasioni queste, che ben si prestavano a tumulti di massa.

<sup>16</sup> F. JACQUES, *Humbles et notables* cit., 220: «Si l'on se souvient que Callistrate est un grec qui écrit un latin peu aisé, il est possible d'admettre que 'se appellanti' est mis pour 'appellanti'. Le juriste aurait évité d'écrire seulement "soient *iuvenes* ..." pour empêcher une possible confusion avec la classe d'âge des *iuvenes*».

<sup>17</sup> Gell., *Noct. Att.* I.2.6: *Has ille inanes glorias cum flaret iamque omnes finem cuperent uerbisque eius defetigati pertaeduissent, tum Herodes Graeca, uti plurimus ei mos fuit, oratione utens «permitte», inquit, «philosophorum amplissime, quoniam respondere nos tibi, quos uocas idiotas, non quimus, recitari ex libro, quid de huiusmodi magniloquentia uestra senserit dixeritque Epictetus, Stoicorum maximus», iussitque proferri dissertationum Epicteti digestarum ab Arriano primum librum, in quo ille uenerandus senex iuvenes, qui se Stoicos appellabant, neque frugis neque operae probae, sed theorematum tantum nugilibus et puerilium isagogarum commentationibus deblaterantes obiurgatione iusta incessiuit.*

<sup>18</sup> M. VANZETTI, «*Iuvenes* turbolenti» cit., 79. Tesi già ipotizzata da J. GAGÉ, *Les organisations de «iuvenes» en Italie et en Afrique du début du IIIe siècle au «Bellum Aquileiense»* (238 ap. J.-C.), in *Historia* 1970, 243, per il quale i personaggi di cui riferisce Callistrato «usurpaient un peu le rôle toléré chez les associations de jeunesse».

<sup>19</sup> M. VANZETTI, «*Iuvenes* turbolenti» cit., 80.

<sup>20</sup> M. VANZETTI, «*Iuvenes* turbolenti» cit., 80 e nt. 12. Cfr. G.C. PICARD, *Civitas Mactaritana* cit., 79 nt. 264; P. GINESTET, *Les organisations de la jeunesse* cit., 34, che sottolinea come «ainsi, par le rang social, le *Collegium Iuuenum* était-il le plus aristocratique de tous ceux de la cité».

Bisogna a tal proposito fare una precisazione, *prima facie* non di poco conto: da una serie di dati a disposizione emerge che, rispetto alle associazioni di età augustea, i *collegia iuuenum* presenti nei *municipia* e nelle provincie, databili tra il II e il III secolo, provengono da un'estrazione socio-economica tutt'altro che elitaria; in quell'epoca, infatti, oltre ai membri di autorevoli famiglie del decurionato, entravano a far parte delle corporazioni giovanili anche i plebei, i liberti e persino gli schiavi,<sup>21</sup> segno evidente di una «*évolution générale du recrutement durant le Haut Empire*».<sup>22</sup> Nel complesso le riflessioni esposte dalla Vanzetti non sono assolutamente da rigettare *a priori*, fermo restando che, alla luce dei dati epigrafici e dei rilievi mossi dalla dottrina, necessitano certamente di maggiori prove.

Si deve, infatti, prendere atto dell'interessante rilievo, di carattere prettamente formale, per cui l'espressione '*qui uolgo se iuuenes appellant*' «si adatta molto male a persone che portavano quel titolo ufficialmente, per lunga consuetudine».<sup>23</sup> Del resto anche la tesi, secondo cui le pene previste nel passo di Callistrato «riguardassero membri di gruppi irregolari e di fazioni sportive, i quali con gli antichi sodalizi avessero in comune ben poco – il nome, che si attribuivano con fini forse di imitazione, o forse anche di irrisione, e l'attività agonistica nelle arene» – è tutt'altro che banale, e offre sicuramente una valida alternativa all'opinione, secondo la quale le norme riferite in D. 48.19.28.3 rappresentavano i timori del governo nei confronti delle organizzazioni ufficiali di *iuuenes* che, da gruppi nati per difendere il potere imperiale, sarebbero divenuti con il tempo strumenti di contestazione politica nelle mani dell'opposizione aristocratica;<sup>24</sup> o alla tesi espressa da Picard,<sup>25</sup> per il quale il frammento di Callistrato, che in realtà non fa menzione alcuna di una specifica normativa imperiale relativa ai *iuuenes*, sarebbe prova della politica di Settimio Severo, tesa a frantumare quei *collegia iuuenum*, riottosi ad accettare misure egualitarie e repressive; o ancora all'idea di Jacques, e anche di Ginestet, secondo cui nel frammento, che farebbe riferimento non soltanto ai *iuuenes collegiati*, ma più in generale a tutte le organizzazioni di *iuuenes*, ivi compresi i *neoi* orientali, non è possibile intravedere una politica imperiale ostile a tali organizzazioni, quanto piuttosto un'attitudine a reprimere quegli eccessi, che potevano avere protagonisti alcuni *iuuenes* in città tradizionalmente agitate.<sup>26</sup> Riflessioni tuttavia ragionevoli, dicevo,

<sup>21</sup> CIL XIV, 2113; CIL IX, 3578. Cfr. F. JACQUES, *Humbles et notables* cit., 217-230, il quale ritiene che «les personnages mis en cause dans ce texte ne sont pas des *honestiores*», e che «l'ensemble des mesures répressive décrite par Callistrate est incompatible avec l'idée traditionnelle d'un recrutement des *iuuenes* dans la jeunesse dorée des cités». È chiaro che la prospettiva con cui lo studioso guarda al testo di Callistrato è diametralmente opposta rispetto a quella della Vanzetti; se la fustigazione è da questa ritenuta prova del fatto che i *iuuenes turboletes* non siano i sodali dei *collegia iuuenum*, ma i membri di gruppi non ufficiali, per Jacques invece «l'application des *fustes* aux *iuuenes* perturbateurs est donc encadrée par des développements du même juriste sur le caractère bas de cette peine. Il faut bien admettre que, dans l'esprit de Callistrate, les *iuuenes* sont, au moins dans leur grande majorité, des *tenuiores* puisqu'ils sont pris comme typiquement justiciables de cette peine» (*loc. cit.*, 221).

<sup>22</sup> F. JACQUES, *Humbles et notables* cit., 230; P. GINESTET, *Les organisations* cit., 186.

<sup>23</sup> M. VANZETTI, «*Iuuenes*» *turbolenti* cit., 79.

<sup>24</sup> In questo senso DELLA CORTE, *Iuventus* cit., *passim*; M. ROSTOWZEW, *Römische Bleitesserae* cit., 90; H.L. MARROU, *Storia dell'educazione nell'antichità*, Roma 1950, 394.

<sup>25</sup> G.C. PICARD, *Civitas Mactaritana* cit., 93 ss.

<sup>26</sup> F. JACQUES, *Humbles et notables* cit., 220. Cfr. ID. *Le privilège de liberté. Politique impériale et autonomie municipale dans les cités de l'Occident romain (161-244)*, Roma 1984, 385 nt. 24, che, in riferimento al

tali da indurre Randazzo a ritornare sul tema, elaborando una serie di originali e articolate considerazioni. Lo studioso, propenso anche lui a ritenere i *iuuenes* di Callistrato gruppi di giovani sediziosi, che indebitamente e impropriamente usavano tale altisonante appellativo, si pone alcuni interrogativi: è «sicuro che nell'impero esista una tipologia istituzionale di collegi identificabile con l'espressione *collegia iuuenum*? E questi *collegia* o '*sodalicia*' o '*corporà*' *iuuenum* sono davvero diversi da quelli cui si riferisce Callistrato?».<sup>27</sup>

La risposta, come vedremo alla fine, offre una nuova e interessante prospettiva d'indagine sul fenomeno dei cosiddetti *collegia iuuenum*, e merita dunque un'attenta analisi.

L'impianto argomentativo di Randazzo ha inizio con la lettura di un passo escerpito, anche questa volta, dal *de cognitionibus* di Callistrato, dove il giurista riferisce che *quibusdam collegiis uel corporibus, quibus ius coeundi lege permissum est, immunitas tribuitur: scilicet eis collegiis uel corporibus, in quibus artificii sui causa unusquisque adsumitur, ut fabrorum corpus est et si qua eandem rationem originis habent, id est idcirco instituta sunt, ut necessariam operam publicis utilitatibus exhiberent. nec omnibus promiscue, qui adsumpti sunt in his collegiis, immunitas datur, sed artificibus dumtaxat. nec ab omni aetate allegi possunt, ut diuo Pio placuit, qui reprobauit prolixae uel inbecillae admodum aetatis homines. sed ne quidem eos, qui augeant facultates et munera ciuitatum sustinere possunt, priuilegiis, quae tenuioribus per collegia distributis concessa sunt, uti posse plurifariam constitutum est*.<sup>28</sup>

Il giureconsulto, sulle cui origini orientali la dottrina è ormai unanime<sup>29</sup>, riferisce che a tutti quei *corporà* e *collegia* che ricevettero il *ius coeundi ex lege, tribuitur immunitas*. Si ritiene ormai concordemente che la *lex*<sup>30</sup> di cui si fa menzione sia la *lex Iulia de collegiis*,<sup>31</sup> ovvero quella disposizione, sulla cui struttura, datazione, e attribuzione vige ancora incertezza,<sup>32</sup> che

ruolo svolto dal popolo durante le procedure elettorali, chiarisce come nel testo di Callistrato «ne s'agit pas d'élections, mais de troubles qui peuvent naître lors de spectacles. On comprend mieux comment, à la suite de meneurs, peut être suscitée una *postulatio populi* capable de déboucher éventuellement sur l'émeute». Anche P. GINESTET, *Les organisations* cit. 186-187.

<sup>27</sup> S. RANDAZZO, «*Collegia iuuenum*» cit., 208.

<sup>28</sup> D. 50.6.6.12 (Callistr. 1 *de cogn.*).

<sup>29</sup> Su Callistrato cfr. R. BONINI, I «*libri de cognitionibus*» di Callistrato. cit. *passim*; A. GUARINO, *L'esegesi delle fonti del diritto romano*, Napoli 1968, 240; M. TALAMANCA, *Gli ordinamenti provinciali nella prospettiva dei giuristi tardoclassici*, in G.A. ARCHI (a cura di), *Istituzioni giuridiche e realtà politiche nel tardo impero (III-V sec. d.C.)* (Atti di un incontro tra storia e giuristi, Firenze 2-4 maggio 1974), Milano 1976, 146-159; V. MAROTTA, *I giuristi romani come «intelletuali»: la cultura di Callistrato*, in Ostraka 2, 1992, 287-293.

<sup>30</sup> Il DE ROBERTIS, *Il fenomeno associativo* cit., 151 nt. 1, si poneva l'interrogativo se il termine fosse da riferirsi a particolari *senatusconsulta*, volti all'autorizzazione per la costituzione dei *collegia*, o piuttosto alla *lex Iulia*. Se ne mostra assolutamente certo S. RANDAZZO, *Senatus consultum quo illicita collegia arcentur* (D. 47.22.1.1), in BIDR 94-95, 1991-92, 70, il quale ritiene, di contro, poco credibile la confusione di una legge e di un senatoconsulto con semplici funzioni di autorizzazione.

<sup>31</sup> Le fonti al riguardo sono esigue: Suet., *Caes.* 42.3: *cuncta collegia praeter antiquitus constituta distraxit*; Id., *Aug.* 32.1: *et plurime factione titulo collegi noui ad nullius non facinoris societatem coibant. Igitur grassaturas dispositis per opportuna loca stationibus inhibuit, ergastula recognouit, collegia praeter antiqua et legitima dissoluit*; Anche Flau. Ios., *Ant. Iud.* 14.8; CIL VI, 2193 (4416): *dis Manibus | collegio Symphonialcorum qui sacris publicis praestu sunt quibus | senatus c.c.c. permisit e | lege Iulia ex auctoritate | Aug. ludorum causa*.

<sup>32</sup> Secondo un'opinione sostenuta per primo da Mommsen, *Römische Urkunden*, in ZGRW 15, 1850, poi in *Gesammelte Schriften*, III, Berlin 1907, 114 s., la *lex Iulia de collegiis* sarebbe una legge promulgata

imponere l'abolizione di tutte le associazioni esistenti, tranne alcune di antica tradizione.

Subordinava inoltre la creazione di nuove all'autorizzazione del senato, tramite un senatoconsulto sulla base della loro pubblica utilità.<sup>33</sup> Ora, secondo Randazzo, tra i *collegia*, *quibus ius coeundi lege permissum est*, non vi erano quelli dei *iuuvenes*, poiché un'iscrizione proveniente da Cizico è testimone del fatto che attorno al 158 d.C., su proposta di Appio Gallo, *consul designatus*, un *corpus neon* (così per *νεῶν*) ottenne una *confirmatio* senatoria, e quindi – nell'interpretazione di Randazzo – l'autorizzazione a costituirsi in un sodalizio, secondo quanto espressamente disciplinato *ex lege Iulia de collegiis*. Vediamo dunque il testo dell'epigrafe:

CIL III, 7060 [s(enatus) c(onsultum) de p]ostulatione Cizycenor(um) ex Asia qui dicunt ut corpus quod appellatur neon et habent in ciuitate sua auctoritate [amplissimi o]rdinis confirmetur ...

«Se fosse esistita una categoria associativa generale» – scrive Randazzo – «che avesse presentato le caratteristiche politico-organizzative attribuite dalla dottrina a questi sodalizi, la loro istituzione sarebbe stata sicuramente prevista in generale ed anzi ... sarebbero stati probabilmente costituiti e regolamentati 'dall'alto' ... La circostanza che l'epigrafe accenni ad una *confirmatio* senatoria successiva alla costituzione del collegio ... contribuisce per altro a farci escludere che i *collegia iuuenum* costituissero, quantomeno sul piano della loro configurazione giuridica, associazioni autorizzate preventivamente ed in generale e dunque ritenute tutte rientranti in un'unica categoria astratta».<sup>34</sup>

Come dirò nelle conclusioni, a me sembra che vi sia una fondamentale differenza fra *confirmatio* (ratifica *ex post*) e preventiva autorizzazione senatoria, e che pertanto l'epigrafe di Cizico attesti un mutamento del regime giuridico rispetto alla *lex Iulia*, ma tale circostanza non inficia comunque le altre considerazioni di Randazzo.

A riprova della sua tesi, lo studioso adduce ulteriori considerazioni: anzitutto, il termine *iuuvenes* indicava verosimilmente gli uomini la cui età era ricompresa tra i venti e i quarant'anni,<sup>35</sup> e dunque in sostanza la maggior parte degli uomini validi, il che implicherebbe

con una specifica finalità – quella di disciplinare la materia dei collegi – e non una singola disposizione contenuta all'interno della *lex Iulia de ui publica* o di quella *de ui privata*. Una parte della dottrina la ritiene opera di Cesare: cfr. V. BANDINI, *Appunti sulle corporazioni romane*, Milano 1937, 59; F.M. DE ROBERTIS, *Il fenomeno associativo* cit., 47 nt. 4, il quale ritiene che Augusto abbia in seguito richiamato in vigore la disposizione del padre, 52; S. RANDAZZO, *Senatus consultum* cit., 50 s.; altra dottrina ne attribuisce invece la paternità ad Augusto: cfr. L. CRACCO RUGGINI, *Le associazioni professionali nel mondo romano-bizantino*, in *Artigianato e tecnica nella società dell'Alto Medioevo occidentale*, (Atti della XVIII Sett. di St. sull'Alto Medioevo, Spoleto 2-8 aprile 1970), Spoleto 1971, 78, per la quale la *lex*, da datarsi al 22-21 a.C., fu in origine applicata solamente a Roma, per poi esserlo a tutta l'Italia, in seguito alla rissa scoppiata a Pompei nel 59 d.C. *inter colonos Nucerinis Pompeianosque gladiatorio spectaculo* (Tac., *Ann.* 14.17); similmente M. HUMBERT, *La c.d. libertà associativa nell'epoca decemvirale: un'ipotesi a proposito di XII Tab. VIII.27*, in AUPA 53, 2009, 34 nt. 22.

<sup>33</sup> Esclude finalità e funzioni politiche F. M. DE ROBERTIS, *Il fenomeno associativo nel mondo romano* cit., 42 nt. 1, il quale sottolinea come la *lex* mirasse ad evitare che i *ciues*, riunendosi in corporazioni, potessero «più agevolmente cospirare contro il nuovo ordine di cose» (*loc. cit.* 52).

<sup>34</sup> S. RANDAZZO, «*Collegia iuuenum*» cit., 209 s.

<sup>35</sup> Cfr. Censorin., *De die natali* 14, 2: *Varro quinque gradus aetatis aequabiliter putat esse diuisos*,

che a tali associazioni avrebbe potuto partecipare un gran numero di soggetti, per i quali, peraltro, non vi erano preclusioni né sulla base del sesso, né sulla base delle condizioni socio-economiche, come attesterebbe l'esistenza tanto di un sodalizio di giovinette<sup>36</sup> quanto di quelli i cui partecipanti erano, tra gli altri, plebei, liberti e schiavi.

Passando poi alle testimonianze epigrafiche, Randazzo rileva come queste presentino considerevole varietà terminologica nel definire tanto i sodalizi,<sup>37</sup> quanto la loro organizzazione interna e le magistrature giovanili,<sup>38</sup> varietà in contrasto con la struttura piuttosto omogenea e standardizzata, che caratterizza i 'collegi privati' e professionali e che dunque sarebbe riprova «di una profonda difformità fra i vari sodalizi di *iuvenes* e della connessa assenza non soltanto di un'organizzazione centralizzata di essi, ma dell'esistenza di un comune modello organizzativo».

Ma, a tal proposito, reputo opportuno segnalare fin d'ora che la "questione terminologica" interessa in realtà più in generale l'intero fenomeno associativo romano, giacché le numerose fonti a nostra disposizione, – siano esse epigrafiche, letterarie o giuridiche – documentano una cospicua varietà di denominazioni, quali, per citarne qualcuna, *corpus*, *collegium*, *sodalitium*, *schola*,<sup>39</sup> *societas*, *consortium*, *familia*.<sup>40</sup> L'assenza di un vocabolo tec-

*unumquemque scilicet praeter extremum in annos XV. Itaque primo gradu usque annum XV pueros dictos, quod sint puri, id est impubes. Secundo ad tricensimum annum adulescentes, ab alescendo sic nominatos. In tertio gradu qui erant usque quinque et quadraginta annos, iuuenis annos appellatos eo quod rem publicam in re militari possent iuuare. In quarto autem adusque sexagesimum annum seniores uocitatos, quod tunc primum senescere corpus inciperet. Inde usque finem uitae uniuscuiusque quintum gradum factum, in quo qui essent, senes appellatos, quod ea aetate corpus iam senio laboraret; Seruius, ad Aen. 5, 295: aetates omnes Varro sic diuidit: infantiam, pueritiam, adulescentiam, iuuentam, senectam. A tali distinzioni, affiencherei anche quella proposta da Isidoro in *Origines* 11, 2, 1-8: *Gradus aetatis sex sunt: infantia, pueritia, adolescentia, iuuentus, grauitas atque senectus. Prima aetas infantia est pueri nascentis ad lucem, quae porrigitur in septem annis. Secunda aetas pueritia, id est pura et necdum ad generandum apta, tendens usque ad quartumdecimum annum. Tertia adolescentia ad gignendum adulta, quae porrigitur usque ad uiginti octo annos. Quarta iuuentus firmissima aetatum omnium, finiens in quinquagesimo anno. Quinta aetas senioris, id est grauitas, quae est declinatio a iuuentute in senectutem; non dum senectus sed iam non dum iuuentus, quia senioris aetas est, quam Graeci πρεσβύτην uocant. Nam senex apud Graecos non presbiter, sed γέρων dicitur. Quae aetas a quinquagesimo anno incipiens septuagesimo terminat. Sexta aetas senectus, quae nullo annorum tempore finitur; sed post quinque illas aetates quantumcumque uitae est, senectutis deputatur. Senium autem pars est ultima senctutis, dicta quod sit terminus sextae aetatis. Il vescovo di Siviglia prosegue poi fornendo la seguente etimologia di *iuuenis* (11, 2, 16): *iuuenis uocatus, quod iuuare posse incipit. Est enim iuuenis in ipso aetatis incremento positus, et ad auxilium preparatus. Nam iuuare hominis est opus aliquod conferentis.***

<sup>36</sup> Per la composizione femminile dei *collegia iuuenum* si rimanda alla trattazione e alla precedente bibliografia citata da M.D. SAAVEDRA-GUERRERO, *Iuuenae en los collegia del occidente romano*, in *Atene&Roma* 41, 1996, 24 ss.

<sup>37</sup> *Collegium*, *corpus*, *studium*, *thiasus*, ai quali aggiungerei anche *schola*.

<sup>38</sup> Oltre alla carica di *magister iuuenum*, nelle province come in Italia, sono attestate anche quella di *procurator* e di *praetor iuuentutis*, e inoltre quella di *curator*, che sono stati considerati, rispettivamente, i *leaders* delle organizzazioni e i soggetti addetti alle mansioni esecutive.

<sup>39</sup> Degna di nota è un'epigrafe di Como attestante l'esistenza di una *Schola iuuenum seu caplatorum* oggetto di un mio studio in corso. Frattanto cfr. M. KLEIJWEGT, *Schola iuuenum seu caplatorum*, in *Epigraphica* 56, 1994, 29 ss.

<sup>40</sup> Per un elenco completo cfr. P. WALTZING, *Étude historique sur les corporations* cit., IV, 236-242. Se-

nico, che indicasse il concetto astratto di associazione è, peraltro, testimoniata da Gaio, per il quale ‘*neque societas, neque collegium, neque huiusmodi corpus passim omnibus habere conceditur*’,<sup>41</sup> e da Ulpiano che, nell’indicare le diverse forme in cui si presenta un soggetto di diritto, riferisce ‘*sive singularis persona, uel populus, uel curia, uel collegium, uel corpus*’,<sup>42</sup> e ancora da Marciano, per cui ‘*in summa autem nisi ex senatusconsulti auctoritate uel Caesaris collegium uel quodcumque tale corpus coierit, contra senatus consultum et mandata et constitutiones collegium celebrat*’.<sup>43</sup>

Infine, attraverso un intreccio di dati elaborati con l’utilizzo di supporti informatici, l’Autore costata come la presenza dei collegi di *iuuenes* sia molto abbondante nell’area del Lazio e dell’Italia centrale, mentre nelle province risulta minoritaria e non incisiva, rispetto all’ampiezza del territorio e all’esistenza di altri collegi; il momento di maggior incremento sarebbe rappresentato dal II secolo, mentre il decremento numerico sarebbe piuttosto costante nei secoli successivi.

L’indagine intrapresa da Randazzo porta allora ad alcune considerazioni piuttosto innovative e che si pongono in contrasto con una parte della dottrina, per la quale – ricordiamolo – i *collegia iuuenum* rappresenterebbero un fenomeno di portata generale con un peso socio-politico piuttosto rilevante in tutto l’impero. I sodalizi di *iuuenes*, geneticamente italici e dunque autonomi rispetto all’*ephebeia* greca, «vengono maggiormente a costituirsi fra II e III secolo, in relazione ad esigenze locali, e ad imitazione dei collegi di Roma e dell’Italia centrale, essi svolgono attività ludiche ma senza alcuna rispondenza ad un organico disegno politico che, forse presente nell’elaborazione augustea, si interrompe con la morte del *princeps* e, inadeguatamente inteso dai suoi immediati successori, scompare del tutto nell’età dei Severi».

Un’ultima rilettura del frammento è stata proposta dalla Corbier, la quale, convinta che Callistrato abbia voluto riferirsi ai membri dei *collegia iuuenum*, giacché l’utilizzo della forma

condo una distinzione proposta in dottrina mentre il termine *corpus* indicherebbe quelle corporazioni autorizzate ufficialmente dal governo e dotate di personalità giuridica, tutti gli altri, in particolare *collegium*, farebbero riferimento ad organizzazioni prive di un riconoscimento pubblico; sul punto cfr. A. BISCARDI, *Rappresentanza sostanziale e processuale dei ‘collegia’ in diritto romano*, in *Iura* 31, 1980, 1 ss.; F.M. DE ROBERTIS, *La capacità giuridica dei collegi romani e la sua progressiva contrazione*, in *Sodalitas. Scritti in onore di A. Guarino*, III, Napoli 1984, 1259 ss. e da ultimi S. CASTAGNETTI, *I collegia della Campania*, in *Forme di aggregazione nel mondo romano*, Bari 2007, 223 e P. SANGRISO, *I collegi professionali e la loro valenza economica* cit., 92, i quali rilevano come in realtà tale distinzione non sia dimostrabile. Rilevante è la teoria di Ginestet secondo cui, mentre i *collegia iuuenum* furono un’organizzazione politica che aveva sede nelle città italiane e nelle province più romanizzate, addetta essenzialmente alla preparazione dei *ludi*, la *iuuentus* invece fu un’organizzazione paramilitare tipica delle campagne e delle zone meno sviluppate e progredite. Tale distinzione tuttavia non convince Mario Attilio Levi (M.A. LEVI, *Iscrizioni relative a collegia* cit., 390 ss.) il quale, attraverso l’esame di una serie di testimonianze epigrafiche, giunge a rilevare come, poiché «la maggiore differenza consiste nell’uso di un astratto, *iuuentus*, per le associazioni giovanili, uso che ha indubbiamente carattere prevalente in località periferiche, ma appare anche comune in importanti centri italiani», «le due denominazioni sono certo ambivalenti».

<sup>41</sup> D. 3. 4.1 pr.1 (Gaius 3 *ad ed. prou.*).

<sup>42</sup> D. 4.2.9.1 (Ulpian. 10 *ad ed.*).

<sup>43</sup> D. 47.22.3.(1) (Marcian. 2 *iudiciorum public.*).

verbale *appellant* indicherebbe che «gli *iuuenes* portano il nome della loro organizzazione»,<sup>44</sup> ha proposto di collegare *turbulentis* non all'ablativo *in quibusdam ciuitatis*, come ritiene la dottrina, ma al dativo *adclamationibus*,<sup>45</sup> con la conseguenza che «le grida in Callistrato sembravano biasimevoli in quanto tali, a tal punto da giustificare delle pene molto dure: si tratta infatti di bloccare l'eventualità di un tafferuglio generale, che dipende dalla natura delle grida». Sarebbe dunque la violenza verbale a meritare la bastonatura ai *iuuenes*, reclutati ormai ai tempi di Callistrato non solo fra i ceti più alti della società, come testimonierebbero i nomi noti attraverso le epigrafi; la bastonatura e la pena di morte sarebbero state applicate soltanto ai *iuuenes* aventi lo *status* di *humiliores*, e non anche agli *honestiores*, ovvero «i decurioni, i veterani e i loro figli».<sup>46</sup>

3. La lezione '*turbulentibus adclamationibus popularium*' trådita dalla *Littera Florentina*. Vecchie e nuove possibilità di emendamento: *turbulentis* e *turbulentius*.

Alla luce di tali esegesi, ritengo possibile addurre alcune considerazioni *prima facie* formali, ma con rilevanti conseguenze esegetiche sostanziali – poco esplorate, se non del tutto sottaciute nelle analisi finora proposte – in ordine alla correttezza del brano callistrato e dunque alle sue implicazioni giuridiche. In primo luogo, bisogna discutere dell'emendamento di Mommsen e Krüger al testo trådito dalla *Littera Florentina*, nella quale si legge '*turbulentibus*' e non *turbulentis*: benché tale correzione sia accolta dalla maggior parte della dottrina,<sup>47</sup> il problema sotto l'aspetto paleografico e codicologico, come anche grammaticale, non è stato mai affrontato.

Invero nell'edizione tipografica dei *Digesta*, intrapresa a Nuremberg a partire dal 1529 e dovuta a Gregorius Haloander (Gregor Meltzer),<sup>48</sup> la lettura *turbulentis* è data sulla base della '*vulgata Bononiensis*',<sup>49</sup> ma Dionysius Gothofredus (Denis Godefroy), nella sua edizione del 1583, la relegò nell'apparato critico, attenendosi alla *Florentina*. Viene da pensare che *turbulentis* sia una correzione della c.d. *vulgata* o *Littera Bononiensis*, per sostituire un *turbulentibus* estraneo al latino classico. L'aggettivo, che presuppone il nominativo singolare *turbulens*, è infatti attestato solo dopo l'edizione dei *Digesta* giustinianeî: ciò costituisce un

<sup>44</sup> M. CORBIER, *Iuuenis* cit., 19.

<sup>45</sup> L'autrice rileva come la traduzione da lei proposta di grida sediziose, *turbulentis adclamationibus*, combacia con quella del 1857 di Giovanni Vignali.

<sup>46</sup> M. CORBIER, *Iuuenis* cit., 19.

<sup>47</sup> *Exempli causa* cfr. M. VANZETTI, «*Iuuenes*» cit., F. JACQUES, *Humbles et notables* cit., 218; S. RANDAZZO, «*Collegia iuuenum*» cit., 205; M. CORBIER, *Iuuenis* cit., 20

<sup>48</sup> Cfr. da ultimo P. BONACINI, *La glossa: una nuova risorsa digitale per la storia giuridica*, in *Historia et ius* 9, 2016, 4, 9-11 in particolare. Haloander seguiva Andrea Alciato nel contestare che la *Littera Florentina* fosse l'archetipo delle Pandette, ridimensionandone così l'autorità. La posizione di Haloander fu ridimensionata, nella celebre edizione giuntina, dallo spagnolo Antonius Augustinus, *Emendationum et opinionum libri quattuor. Ad Modestinum siue De excusationibus liber singularis. His libris maxima iuris ciuilibis pars ex Florentinis Pandectis emendatur & declaratur*, Venetiis, 1543. Dieci anni dopo, furono Lelio e Francesco Torelli, con la collaborazione di Piero Vettori, a pubblicare a stampa nel 1553 la prima collazione autoptica della *Littera Florentina*.

<sup>49</sup> Per la bibliografia specialistica rinvio all'esautiva trattazione di G. PURPURA, *Diritto, papiri e scrittura*, Torino 1999, 152 ss.




Fig. 1. Pagina 422v colonna II (particolare) della *Littera Florentina* (Firenze, Biblioteca Laurenziana): D. 48.19.28.3 (Callistr. 6 de cognition.). Alla linea 11: *turbulentibus*.

preciso indizio che il termine sia stato ‘introdotto’ in latino in epoca tarda – cercheremo di vedere quando –, e sia ‘passato’, proprio attraverso l'*excerptum* che di Callistrato fecero i Compilatori, nell’uso linguistico colto. Essi trasmisero così la forma *turbulentibus*, prima inesistente in latino, rafforzata dell'*auctoritas* testuale dell’edizione giustiniana.

Il fenomeno avvenuto nella trasmissione codicologica va indagato congiuntamente sotto l’aspetto paleografico e grammaticale: nella sequenza delle desinenze degli ablativi e dei dativi in *-ibus* nella frase ‘*in quibusdam ciuitatibus turbulentibus se adclamationibus*’ etc., si è verificata una duplice *tractio*, *directa* e *inversa*, della desinenza *-bus* da parte dell’ablativo precedente – ‘*ciuitatibus*’ – e del dativo seguente – ‘*adclamationibus*’ – su quello che sarebbe dovuto essere il corretto *turbulentis*. Comunque, nell’un caso come nell’altro, il significato del passo resta sostanzialmente lo stesso.

Sotto l’aspetto strettamente paleografico, v’è però anche un’altra possibilità, che avrebbe profonde conseguenze giuridiche sull’esegesi del passo: che cioè *TURBULENTIBUS*, per il susposto fenomeno di *tractio*, sia stato scritto – nell’onziale B-R della *Florentina* – per errore da un originale *TURBULENTIUS*. Mi riservo di trattare di seguito, nelle conclusioni, il problema interpretativo. Ora preferirei invece richiamare l’attenzione piuttosto sul dato paleografico in sé.

Un’origine greco-orientale, anziché occidentale, della confezione della *Littera Florentina* da parte dei suoi 13 amanuensi è non a torto considerata la più probabile da una parte autorevole della dottrina romanistica, rappresentata da Stolte e da Purpura.<sup>50</sup> «Anche se in base

<sup>50</sup> B. STOLTE, *The Partes of the Digest in the Codex Florentinus*, in Subseciva Gröningana 1, 1984, 69-

alle più recenti indagini» - scrive Purpura – «si propende a credere che il codice fiorentino delle Pandette si trovasse già fin dalla tarda antichità in Italia, a Napoli o a Ravenna, l'origine orientale del manoscritto resta, fino a prova contraria, ancora la più plausibile, soprattutto a causa della precocità della sua redazione e del collegamento con un centro di studi, che difficilmente avrebbe potuto essere diverso da Costantinopoli».

Com'è noto, Callistrato era di madrelingua greca, e gli viene rimproverato un latino inelegante e stilisticamente 'duro', che potrebbe giustificare già nell'autore una forma *turbulentibus* per *turbulentis*, a causa dell'*attractio* di cui s'è detto. Tuttavia, poiché anche la *Littera Florentina* è ritenuta provenire dalla cancelleria orientale, non può escludersi che l'*attractio* abbia operato non sul giurista di età antonino-severiana, ma sul copista giustiniano. In questo caso, oltre alla possibilità *turbulentis* → *turbulentibus*, avremmo anche l'alternativa: *turbulentius* → *turbulentibus*.

Ma, come già rilevato, l'aggettivo *turbulentis* o *turbulentibus* – poco cambia ai nostri fini interpretativi del passo – potrebbe riferirsi tanto a *ciuitatibus* quanto ad *adclamationibus*: nel primo caso sarebbero le città ad essere turbolente, nel secondo sarebbero le acclamazioni dei *populares* ad essere sediziose. Sennonché, mentre in italiano il sostantivo "acclamazioni" ha valore positivo, il corrispondente *adclamationes*<sup>51</sup> può avere in latino sia significato di consenso, sia di dissenso: pertanto, è comprensibile che Callistrato abbia inteso connotare i clamori dei *populares* in senso negativo, aggiungendovi l'aggettivo *turbulentibus* o *turbulentis*, quando, dal normale e "fisiologico" entusiasmo della folla per la propria fazione, degenerassero in tumulti.

Ma chi erano i *populares* le cui *adclamationes* potevano degenerare? Il sostantivo nel II-III secolo aveva avuto una variazione semantica rispetto all'uso consacrato dalla lotta politica della tarda *respublica*: i *populares* tardorepubblicani costituivano la *factio* o *secta* che si contrapponeva agli *optimates*, e poi, dal II sec. a.C., anche agli *equestres* e che aveva avuto come capi Mario, Cinna e Cesare. Ma in età severiana, cessati i conflitti politici con l'instaurazione del principato, tale termine finì col designare quelli che agli *honestiores* apparivano come i nuovi sediziosi, gli appartenenti alle quattro fazioni del circo, che si eccitavano alle corse dei carri e coagulavano malcontento sociale e dissenso politico, prendendo nome dai colori: *alba* (bianca), *prasina* (verde), *russata* (rossa), *ueneta* (azzurra). Se n'era già accorto, proprio in riferimento al passo callistrato in esame, Cuiacio (Jacques Cujas), nelle sue *Observationes et emendationes*, VIII, 29, e la sua esegesi fu accolta anche da Gotofredo (Denis Godefroy) alla nota 34 al detto *excerptum*.

91, in part. 77-88; G PURPURA, *Diritto, papiri* cit., 152 (da cui la susseguente citazione) e nt. 5. *Contra* G. CAVALLO, *Magistrale, Libri e scritture del diritto nell'età di Giustiniano*, in *Index*, 15, 1987, 102-106 «La maggioranza delle tredici mani, dodici di nazionalità latina ed una greca, impegnate nell'opera di trascrizione [della *Littera Florentina*] pare che mostrino un'educazione grafica di segno occidentale e in qualche caso inesperienza o incertezza nel tracciare la stessa onciale B-R di sicura origine greco orientale, anzi scrittura legata all'attività giuridica di Palazzo, che si è sostenuto essere "tipizzazione indotta dalla grande impresa di sistemazione del diritto dovuta a Giustiniano ... ispirata a forme 'old style', ma costretta a mescolanze e adattamenti dalla realtà scrittoria del tempo" e dunque rientrante "in quella *reverentia antiquitatis* richiamata come programma dell'opera giuridica giustiniana».

<sup>51</sup> Cfr. R.E. I,1 (1893), col. 147-150, s.v. *acclamatio*.

4. La gradazione di ammonimenti e pene per i reati di sedizione e tumulto da parte di *'qui uolgo se iuuenes appellant'*.

Per la piena intelligenza della sottesa problematica esegetica, mi sembra però essenziale prendere ora in considerazione il contesto, da cui è escerpito il passo di Callistrato, posto dai Compilatori giustinianeî nel libro 48 dei *Digesta*, cap. 19 *de poenis*: nel paragrafo immediatamente precedente, infatti, è lo stesso giureconsulto a indicare che:

D. 48.19.28.2 (Callistr. 6 *de cogn.*): *non omnes fustibus caedi solent, sed hi dumtaxat qui liberi sunt et quidem tenuiores homines: honestiores uero fustibus non subiciuntur, idque principibus rescriptis specialiter exprimitur.*

Il dato che se ne evince è ampiamente noto: non tutti possono essere sottoposti alla bastonatura, ma soltanto coloro che sono liberi e anche *tenuiores*; mentre gli *honestiores*<sup>52</sup> non ne sono soggetti, il che è espressamente disposto nei più importanti rescritti imperiali.

Ora, mettendo in connessione i due brani nella sequenza tràdita, s'intuisce come Callistrato abbia voluto dapprima fornire una previsione generale d'inapplicabilità della pena per la *ratio* giuridica di discriminazione in base al rango sociale<sup>53</sup>, e dopo abbia avvertito la necessità di prendere in considerazione un caso particolare: quello, appunto, relativo a coloro *'qui uolgo se iuuenes appellant'*. Se questi fossero stati *'liberi et quidem tenuiores'* non si capirebbe perché sia stato necessario dedicare loro una specifica trattazione, come nel caso relativo ai *serui* – che invece non rientravano evidentemente nelle categorie dei *'liberi et quidem tenuiores'* né in quella degli *honestiores* – i quali *serui caesi solent dominis reddi*.<sup>54</sup>

Bisogna a tal proposito rilevare che Callistrato non specifica quali fossero gli strumenti con i quali i *serui caesi* (*sunt*); ma, tenendo conto della previsione generale e astratta, si potrebbe pensare che non fossero i *fustes*, riservati ai liberi. Infatti la materia delle pene applicabile agli schiavi è così trattata da Macro:

<sup>52</sup> Alla categoria degli *honestiores* appartenevano i senatori, i cavalieri, i decurioni e i veterani, mentre a quella dei *tenuiores*, i plebei, gli *humiliores* e i *sordidiores*. Cfr. F. DE ROBERTIS, *Storia delle corporazioni* cit., 277. Per il divieto di bastonare i decurioni e i loro figli cfr. C. 2.11.5: *Imperatores Severus, Antoninus. Decuriones quidem, item filios decurionum fustibus castigari prohibitum est: uerum si iniuriam te fecisse proconsul uir clarissimus pronuntiauerit, ignominia notatus es.* [198 d.C.]; per quello relativo ai veterani D. 49.18.1 (Arrius Menand. 3 *de re militari*) *Veteranorum priuilegium inter cetera etiam in delictis habet praerogatiuam, ut separentur a ceteris in poenis. Nec ad bestias itaque ueteranus datur nec fustibus caeditur*, e ai propri figli cfr. D. 49.18.3 (Marcian. 2 reg.) *Veteranis et liberis ueteranorum idem honor habetur, qui et decurionibus: igitur nec in metallum damnabuntur nec in opus publicum uel ad bestias, nec fustibus caeduntur.*; D. 50.2.2.2 (Ulp. 1 disp.): *In filiis decurionum quaestio est, utrum is solus decurionis filius esse uideatur, qui conceptus et natus est ex decurione, an uero et is, qui ante natus est, quam pater decurio fieret. Et quidem quantum pertinet, ne fustibus castigetur et ne in metallum detur, non nocet plebeio patre esse natum, si postea honor decurionis patri eorum accesserit. In auo quoque Papinianus idem respondit, ne patris nota filius macularetur.*

<sup>53</sup> È lo stesso giureconsulto a sottolineare in D. 48.19.28.5: *Et ut generaliter dixerim, omnes, qui fustibus caedi prohibentur, eandem habere honoris reuerentiam debent, quam decuriones habent. Est enim inconstans dicere eum, quem principales constitutiones fustibus subici prohibuerunt, in metallum dari posse.*

<sup>54</sup> D. 48.19.28.4.

D. 48.19.10 pr. (Macer 2 de publ. iudiciis): *In seruorum persona ita obseruatur, ut exemplo humiliorum puniantur. Et ex quibus causis liber fustibus caeditur, ex his seruus flagellis caedi et domino reddi iubetur: et ex quibus liber fustibus caesus in opus publicum datur, ex his seruus, sub poena uinculorum ad eius temporis spatium, flagellis caesus domino reddi iubetur. Si sub poena uinculorum domino reddi iussus non recipiatur, uenumdari et, si emptorem non inuenerit, in opus publicum et quidem perpetuum tradi iubetur.*

Emilio Macro chiarisce dunque come nei confronti degli schiavi ci si attenga all'esempio della punizione riservata agli *humiliores*: per quelle stesse cause per le quali l'uomo libero è sottoposto alla bastonatura, lo schiavo invece lo è alla flagellazione e ne viene ordinata la restituzione al padrone; e poi ancora, per quelle cause per cui l'uomo libero, una volta che sia stato bastonato, viene impiegato in opere di pubblica utilità, lo schiavo, soggetto alla pena delle catene per lo stesso periodo e anche a flagellazione, dev'essere restituito al padrone. Se poi il padrone, al quale lo schiavo dovrebbe essere restituito in catene per ordine dell'autorità, non voglia riprenderselo, allora sia offerto in vendita e, se non si sarà trovato un acquirente, sia ordinato che venga tradotto a lavorare ad opere di pubblica utilità con l'aggravante della perpetuità della pena.

Vi è dunque una profonda differenza tra i *fustes* e i *flagella*:<sup>55</sup> ed è il caso di richiamare nel merito la recente trattazione di Lovato<sup>56</sup>, perché spesso la dottrina è incorsa – per evidente omofonia dei termini nelle moderne lingue neolatine – nell'errore di tradurre e considerare *fustes* e *fustigatio* come 'fruste' e 'fustigazione', mentre significano 'bastoni' e 'bastonatura'. Di norma i bastoni e la bastonatura erano riservati agli uomini liberi ma *tenuiores*<sup>57</sup>, le fruste e la fustigazione (in latino *flagella* e *flagellatio*) ai servi.

Il che potrebbe indurre a ipotizzare che tra coloro '*qui uolgo se iuuenes appellant*' non vi fossero schiavi: essi infatti – sempre sulla base della previsione generale riferita da Callistrato con la distinzione delle pene in base alla *summa diuisio de iure personarum* fra liberi e servi, e dei primi in *honestiores* e *humiliores* o *tenuiores* – avrebbero dovuto subire ben più di una "semplice" bastonatura. Tuttavia, ripeto, il giurista non chiarisce con quali strumenti debbano essere colpiti i servi.

Ma allora, essendo già prevista normativamente una procedura "standardizzata", per quale *ratio* dare rilievo a una particolare categoria, se non perché faceva, evidentemente, eccezio-

<sup>55</sup> Cfr. D. 47.9.4. 1: *Diuus Antoninus de his, qui praedam ex naufragio diripiissent, ita rescripsit: "Quod de naufragiis nauis et ratis scripsisti mihi, eo pertinet, ut explores, qua poena adficiendos eos putem, qui diripuisse aliqua ex illo probantur. Et facile, ut opinor, constitui potest: nam plurimum interest, peritura collegerint an quae seruari possint flagitiose inuaserint. Ideoque si grauior praeda ui adpetita uidebitur, liberos quidem fustibus caesos in triennium relegabis aut, si sordidiores erunt, in opus publicum eiusdem temporis dabis: seruos flagellis caesos in metallum damnabis. Si non magnae pecuniae res fuerint, liberos fustibus, seruos flagellis caesos dimittere poteris". Et omnino ut in ceteris, ita huiusmodi causis ex personarum condicione et rerum qualitate diligenter sunt aestimandae, ne quid aut durius aut remissius constituatur, quam causa postulabit.* Cfr. sopra, nt. 18 e 20.

<sup>56</sup> A. LOVATO, *Corporis coercitio (III-VI secc.)*, in IAH, 5, 2013, 20-26 in particolare, e per i *fustes* 21-22, 2. Cfr. anche L. RODRÍGUEZ ENNES, *Algunas cuestiones entorno a la verberatio*, in SDHI 79, 2013, 883-897.

<sup>57</sup> E non agli *honestiores* come giustamente segnalato da A. LOVATO, *Corporis coercitio* cit., 22 nt.5 in contrapposizione a quanto affermato da B. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*<sup>2</sup>, Milano 1998, nt. 9, 252 e nt. 231.

ne, o meglio rappresentava una fattispecie del tutto autonoma? Un aiuto per comprendere le ragioni logico-giuridiche può venire da una più attenta lettura del brano, soprattutto nella sua parte finale, ovvero allorquando Callistrato sottolinea come *'et aliquotiens adprehensi tractati clementius in eadem temeritate propositi perseuerauerint'*.<sup>58</sup>

Giacché «il fatto che siano disposte pene crescenti contro i recidivi non implica che i *iuvenes* esordienti siano “trattati” più clementemente di quanto esigerebbe la gravità delle mancanze commesse»,<sup>59</sup> Solazzi ha ritenuto che la locuzione *'tractati clementius'* fosse un glossema. Tale interpretazione, tuttavia, non convince Randazzo<sup>60</sup>, il quale ritiene invece che l'iterazione delle turbolenze, dapprima isolate e occasionali e come tali meritevoli di una certa clemenza (perciò *clementius*), incarni una nuova figura di reato: quella di vera e propria sedizione, come tale meritevole di pene più severe.

In realtà, in alternativa a quanto sostenuto sia dall'uno sia dall'altro studioso, il *clementius* del passo acquista una sua logica se posto in confronto con l'ordinario regime penale previsto per gli stessi reati, e che è noto da un passo di Paolo, tràdito, con alcune differenze, sia dalle cosiddette *Pauli Sententiae* che dai *Digesta* giustinianeî.

P.S. 5.22.1: *Auctores seditionis et tumultus uel concitatores populi pro qualitate dignitatis aut in crucem tolluntur aut bestiis obiciuntur aut in insulam deportantur.*

D. 48.19.38.2 (Paul. 5 *sententiarum*): *Actores seditionis et tumultus populo concitato pro qualitate dignitatis aut in furcam tolluntur aut bestiis obiciuntur aut in insulam deportantur.*

Fra il passo di Paolo nelle *Sententiae* e la sua ovviamente più tarda “trascrizione” nei *Digesta* sembra esservi una differenza nella imputazione. Il regime classico-postclassico sembra essere stato più rigoroso nella previsione degli autori del crimine: essi sono appunto autori e non solo attori della sedizione, ma anche i semplici *conciatores* sono puniti, ancorché dalla loro istigazione verbale alla folla non sia derivata una sedizione.

I Compilatori giustinianeî, invece, contemplanò solo gli *actores*, cioè coloro che agiscono nella sedizione e nel tumulto, dopo aver istigato il popolo ad intraprenderlo: dunque non sembrerebbe sufficiente che gli *actores* abbiano incitato la folla, ma apparirebbe necessario che ne sia anche scaturito un turbamento dell'ordine pubblico, cui essi stessi abbiano preso parte.

Sembrerebbe perciò che le *Pauli Sententiae* abbiano inteso punire anche la semplice istigazione a delinquere, mentre Giustiniano avrebbe preteso la consumazione del crimine.

Comunque, le pene previste per il reato di sommossa erano alquanto severe ed erano modulate sulla base della *dignitas*, e dunque del rango sociale dei colpevoli; anche se Paolo non lo chiarisce, è certo che dai primi due *supplicia*,<sup>61</sup> – la *crux*, dopo Costantino commutata

<sup>58</sup> Cfr. U. BRASIELLO, *La repressione* cit. a nt. 13.

<sup>59</sup> S. SOLAZZI, *Miscellanea*, in AG 10, 1925, 70 s. = *Scritti di diritto romano*, III, Napoli 1960, 62 s.

<sup>60</sup> S. RANDAZZO, «*Collegia iuuenum*» cit., 205 nt. 25.

<sup>61</sup> I *summa supplicia*, crocifissione, condanna alle bestie, vivicombustione, inflitti dal funzionario giudicante in materia di repressione *extra ordinem*, a differenza della decapitazione, provocavano una morte lenta, tra terribili e atroci dolori. Al riguardo cfr. U. BRASIELLO, *La repressione penale* cit., 246-271, soprattutto 250

in *furca*, e la *damnatio ad bestias* – fossero esonerati gli *honestiores*, cui veniva riservata una pena meno umiliante, e che risparmiava la vita, ma comunque molto grave, la *deportatio in insulam*.<sup>62</sup>

Nonostante il verbo *accommodare* sia indice del fatto che ‘*qui uolgo se iuuenes appellant*’ di Callistrato non fossero all’origine della sedizione, ma se ne fossero fatti trascinare – si fossero insomma prestati all’iniziativa dei *populares* – mi pare comunque sensato che ne fossero comunque considerati partecipi e dunque imputabili, pertanto soggetti ad una *poena* minore o *admonitio* qual era considerata la bastonatura<sup>63</sup>, o ad una misura limitatrice quale l’interdizione dai giochi, ma non ancora a una delle pene capitali normalmente previste, ovvero, la crocifissione, la *damnatio ad bestias* o la *deportatio in insulam*.

A questo punto bisogna però riprendere in considerazione la possibilità di emendare il trådito *turbolentibus* della *Florentina* in *turbolentius*. In tal caso il brano cambierebbe significato: sarebbero puniti ‘coloro che sogliono chiamare se stessi giovani’, non perché si siano lasciati trascinare dalle turbolente grida della folla dei *populares*, ma perché si sono prestati alle loro *adclamationes* con modalità più turbolente di quanto quelle non fossero.

In questa seconda possibilità esegetica, le *adclamationes* dei *populares* non sarebbero necessariamente criminose, non sarebbero cioè degenerate in reato, ma sarebbero stati i *iuuenes* a ‘scaldarsi’ maggiormente dei *populares*.

Purtroppo non possediamo elementi certi per stabilire quale alternativa scegliere sotto l’aspetto testuale, mentre sia l’una che l’altra soluzione rispondono ad una, sia pure diversa, logica giuridica.

In ogni caso, se i cosiddetti *iuuenes*, nonostante la *clementia* loro dimostrata, avessero continuato ad agire ancora *saepius seditiose et turbolente*, allora avrebbero subito l’*exilium* o addirittura in certi casi la *poena capitis*.

Nonostante sia possibile percepire una distinzione fra il comportamento iniziale dei giovani che si prestano per la prima volta alle acclamazioni dei *populares*, e quello successivo di ripetuta iterazione del reato che integrerebbe «la più grave fattispecie del delitto *extra ordinem* di ‘sedizione’ vera e propria»,<sup>64</sup> in realtà l’uso del grado comparativo ‘*saepius*’ – rispetto

e 257; C. DUPONT, *Le Droit Criminel dans les Constitutions de Constantin. Les peines*, Lille 1955, 15-21; E. CANTARELLA, *I supplizi capitali in Grecia e a Roma*, Milano 1991, 192-198.

<sup>62</sup> D. 48.8.3. 4-5 (Marcian. 14 *libr institutionum*): *Item is, cuius familia sciente eo apiscendae reciperandae possessionis causa arma sumpserit: item qui auctor seditionis fuerit: et qui naufragium suppresserit: et qui falsa indicia confessus fuerit confitendaue curauerit, quo quis innocens circumueniretur: et qui hominem libidinis uel promercii causa castrauerit, ex senatus consulto poena legis Corneliae punitur*. Marciano riferisce dunque che, secondo un *senatus consultum*, di cui altro non è dato sapere, il reato di sedizione fu punito con la pena prevista nella *lex Cornelia*, ovvero mediante ‘*insulae deportatio*’ «*et omnium bonorum ademptio*. Sed solent hodie capite puniri, nisi honestiore loco positi fuerint, ut poenam legis sustineant: humiliores enim solent uel bestiis subici, altiores uero deportantur in insulam».

<sup>63</sup> D. 48.19.7 (Call. 6 *de cogn.*): *ueluti fustium, admonitio: flagellorum, castigatio: uinculorum, uerberatio*.

<sup>64</sup> Cfr. S. RANDAZZO, «*Collegia iuuenum*» cit., 207. Per quanto attiene l’aspetto recidivo del comportamento sedizioso di *qui uolgo se iuuenes appellant*, cfr. inoltre Id., *Note sulla recidiva nel diritto penale romano*, in ZRG RA 130, 2013, 457 ss., dove il frammento di Callistrato viene riportato, ora, con un piccolo “emendamento”: giacché al posto di *turbolentibus* vi si legge *turbolentes*, se ne ricava che il giureconsulto «si riferisce all’ipotesi specifica di bande di *iuuenes turbolentes* che, approfittando dell’approvazione ricevuta dal pubblico durante lo svolgimento di gare nel circo, portano scompiglio nelle città» (*loc. cit.*, 466-467).

a *saepe* – riferito al comportamento qualificato dagli altri avverbi *'seditiose et turbulente'*, fa capire che già prima una sommossa si era pur verificata (e questo potrebbe deporre in favore dell'emendamento *turbulenti{b}us → turbulentius*). Pertanto la qualificazione del reato come *tumultus* o *seditio* mi pare possa essere comunque prevista fin dall'inizio: la manifestazione non deve sfociare in omicidi, lesioni o danneggiamenti, che sarebbero puniti come autonome figure criminose, ma perché costituisca una fattispecie di reato è sufficiente che sia tumultuosa, cioè esagitata e veemente.

Passando ora alle pene previste, in base a quanto riferito da Marciano non è del tutto semplice comprendere il preciso significato del termine *exilium*, se non considerandone le tre varianti che il giurista distingue:

D. 48.22.5 (Marcian. 1*regularum*): *Exilium triplex est: aut certorum locorum interdictio, aut lata fuga, ut omnium locorum interdicatur praeter certum locum, aut insulae uinculum, id est relegatio in insulam.*

La *deportatio*, *'quae poena adimit ciuitatem Romanam'*,<sup>65</sup> tuttavia non pare essere contemplata fra le diverse specie di *exilium*, né può essere assimilata alla *relegatio*, giacché *'multum interest inter relegationem et deportationem: nam deportatio et ciuitatem et bona adimit, relegatio utrumque conseruat, nisi bona publicentur'*.<sup>66</sup>

Nondimeno, a ben leggere, è lo stesso Callistrato a chiarire le idee, allorquando, sempre nel VI libro del *de cognitionibus*, spiega che:

D. 48.19.28. pr.-1 (Callistr. 6 *de cognit.*): *Capitalium poenarum fere isti gradus sunt. Summum supplicium esse uidetur ad furcam damnatio. Item uiui crematio: quod quamquam summi supplicii appellatione merito contineretur, tamen eo, quod postea id genus poenae adinuentum est, posterius primo uisum est. Item capitis amputatio. Deinde proxima morti poena metalli coercitio. Post deinde in insulam deportatio. 1. Ceterae poenae ad existimationem, non ad capitis periculum pertinent, ueluti relegatio ad tempus, uel in perpetuum, uel in insulam, uel cum in opus quis publicum datur, uel cum fustium ictu subicitur.*

Delle pene capitali, dunque, sono previsti differenti gradi. Il supplizio più grave in assoluto è la condanna alla forca; subito dopo la vivicombustione sul rogo: e questa pena, benché fin dall'inizio ricompresa a pieno titolo nella categoria dei supplizi più gravi in assoluto, tuttavia, per le sue conseguenze, in un secondo tempo è stata considerata al primo posto nella gerarchia dei supplizi. Segue la decapitazione. Dopo di queste, la pena più vicina a quella di morte è la condanna ai lavori forzati in miniera, e infine la deportazione in un'isola. Le rimanenti pene non mettono a repentaglio la vita, ma riguardano il riconoscimento sociale dell'onorabilità, come la relegazione temporanea o perpetua, oppure la relegazione in un'isola, o la condanna ai lavori di pubblica utilità, o la sottoposizione ai colpi di bastone.

Tenendo conto del fatto che, secondo quanto affermato da Marciano, la *relegatio in insulam* è assimilabile all'*exilium*, ma la *'relegatio ad tempus uel in perpetuum'* non paiono esser-

<sup>65</sup> D. 48.22.6 pr. (Ulp. 9 *de officio proconsulis*).

<sup>66</sup> D. 48.22.14.1.

lo<sup>67</sup>, la pena riservata a ‘*qui uolgo se iuuenes appellant*’, vale a dire l’*exilium*, non è ricompresa, almeno per Callistrato, tra quelle modulate sulla base dell’onorabilità, cioè dell’*existimatio*.<sup>68</sup>

5. I *iuuenes* come autonoma categoria di soggetti punibili accanto agli *honestiores* e agli *humiliores*.

Dunque, dagli elementi fin qui considerati mi pare si possa concludere che ‘*qui uolgo se iuuenes appellant*’, noti da Callistrato, rappresentassero una particolare categoria della società romana che, qualora si fosse macchiata del reato di sedizione, veniva trattata secondo criteri di punibilità, che non tenevano conto dello *status* sociale o *libertatis* dei perseguiti, ma piuttosto della loro età e /o appartenenza ad organizzazioni giovanili. L’atteggiamento dello Stato era, in tal caso, alquanto clemente, giacché, invece di procedere da subito con le usuali pene capitali – la *crux*, la *damnatio ad bestias* e la *deportatio in insulam* – si procedeva alla bastonatura, sia che i soggetti fossero *serui*, sia che fossero ‘*liberi et quidem tenuiores*’, sia invece *honestiores*: qualora poi avessero perseverato, si sarebbe proceduto ad un inasprimento comminando l’*exilium*; e solo in ultimo, se, nonostante la *clementia* loro dimostrata, si fossero comportati ‘*saepius seditiose et turbulente*’, i giovani avrebbero subito la *poena capitis*, ovvero la pena normalmente prevista per il *crimen seditionis*<sup>69</sup>.

A questo punto, mi pare opportuno prendere in considerazione anche Isidoro di Siviglia, il quale in *Origines* 5.27.16 spiega come *fustes sunt quibus iuuenes pro criminibus feriuntur, appellati quod praefixi in fossis stent; quos palos rustici uocant*. I *fustes*, dunque, sono quegli strumenti con cui si percuotono i giovani che si sono macchiati di alcuni crimini e sono così

<sup>67</sup> Cfr. D. 48.1.2.(Paul. 15 *ad edictum praet.*): *Publicorum iudiciorum quaedam capitalia sunt, quaedam non capitalia. Capitalia sunt, ex quibus poena mors aut exilium est, hoc est aquae et ignis interdictio: per has enim poenas eximitur caput de ciuitate. Nam cetera non exilia, sed relegationes proprie dicuntur: tunc enim ciuitas retinetur. Non capitalia sunt, ex quibus pecuniaria aut in corpus aliqua coercitio poena est.* Inst. 4.18.2: *Publicorum iudiciorum quaedam capitalia sunt, quaedam non capitalia. Capitalia dicimus, quae ultimo supplicio adficiunt uel aquae et ignis interdictione uel deportatione uel metallo: cetera si qua infamiam irrogant cum damno pecuniario, haec publica quidem sunt, non tamen capitalia.*

<sup>68</sup> Le diverse fonti che trattano della gradazione delle pene in rapporto alla gravità del crimine e agli *status personarum* sono state da ultimo esaminate da Lovato, che ne ha tratto la seguente distribuzione e progressione: «occorre puntare lo sguardo sulle misure di cui parla Callistrato, *fustes, flagella e vincula*, a ciascuna delle quali si accompagna una determinata finalità o modalità afflittiva (*admonitio - castigatio - verberatio*). Cominciamo dai *fustes*. Spesso menzionati nelle fonti giuridiche in compagnia di forme verbali di *coercere, caedere, verberare* o *castigare* (riferite alla persona del sottoposto), o di sostantivi come *ictus* o *castigatio fustium*, le percosse inflitte mediante bastonate portano ad una diminuzione della *existimatio*, ma non alla *infamia*; possono essere inflitte ai *liberi*, tuttavia (contrariamente a quanto sostenuto) non agli *honestiores*. Un testo di Callistrato [D. 48.19. 28.2, Call. 6 *de cogn.*] infatti riporta il contenuto di alcuni rescritti precisando che dei *fustes* erano passibili solo i *tenuiores*». Cfr. A. LOVATO, *Corporis coercitio* cit., 22.

<sup>69</sup> Secondo S. RANDAZZO, «*Collegia iuuenum*», cit., 206 nt. 27 l’*exilium* sarebbe assieme alla *deportatio* la tipica sanzione dei delitti di sedizione e ciò sulla base di P.S. 5.22.1: *Auctores seditionis et tumultus uel concitatores populi pro qualitate dignitatis aut in crucem tolluntur aut bestiis obiciuntur aut in insulam deportantur*. Tuttavia mi pare opportuno segnalare che di *exilium* in riferimento alla *seditio* parla solo Callistrato, mentre tutte le altre fonti, ovvero P.S. 5.22.1, a cui si deve aggiungere D. 48.8.3. 4-5, menzionano quale pena solamente la *deportatio*. Il che mi induce a ritenere che l’*exilium* fosse limitato solo a determinati casi, come quello dei *iuuenes* di Callistrato.

chiamati in quanto rimangono dritti se conficcati in buche; e i contadini li chiamano pali.

Il confronto fra quanto riferito dal vescovo di Siviglia sulla bastonatura come tipicamente riservata ai giovani, e Callistrato che la considera una punizione, più che una pena vera e propria, una forma di *admonitio* – e aggiungo largamente praticata nelle scuole<sup>70</sup> – mi pare condurre a una sostanziale convergenza sul fatto che la si reputasse una misura di maggiore indulgenza in rapporto all'inesperienza e alla *laeuitas animi* proprie della gioventù.

6. Esegesi di *'uolgo se iuuenes appellant'* nel senso di autodefinizione convenzionale di *'iuuenis'* quale *gradus aetatis*.

Ne consegue, in relazione alla discussa identificazione di coloro *'qui uolgo se iuuenes appellant'*, che una prima interpretazione dell'avverbio *'uolgo'*, nel senso ordinario di 'comunemente', 'secondo una consuetudine invalsa', ma in qualche modo non del tutto rispondente alla logica o alla norma, potrebbe essere che i *iuuenes* non sono sempre tali in senso naturalistico – biologicamente, diremmo noi – ma tali si autodefiniscono perché fino a quaranta o cinquant'anni si poteva far parte della *iuuentus*. Infatti il primo limite è stabilito da Varrone (*apud Censorinum*) come utile al servizio militare, secondo l'etimo che *iuuenes* sarebbero coloro che possono *iuuare* alla *respublica*: *'In tertio gradu qui erant usque quinque et quadraginta annos, iuuenis annos appellatos eo quod rem publicam in re militari possent iuuare'*.<sup>71</sup> Ma per lo stesso Isidoro il limite è addirittura di cinquant'anni: *Quarta iuuentus firmissima aetatum omnium, finiens in quinquagesimo anno*.<sup>72</sup>

Un epitaffio, datato dal Panciera alla fine del II sec. d.C.<sup>73</sup>, di un certo Sesto Vetuleno Labicano, vissuto 44 anni e addetto al circo di Roma, dove s'era guadagnato l'epiteto di *'delicium populi'*, fu posto dai suoi *sodales* della locale *iuuentus*:

*Dis Man(ibus). I Sex[?]o Vetuleno Lavica[n]o. I Delicium populi, circi quoque nuntiu(s) I ampli, septima quem regio sextaqu(e) I<sup>5</sup> amauit idem. Hunc mihi coniuuenes I titulum posuere sepulto et I scalpere sua nomina nostra fide. I Di, tales seruate, diu servate sodales, qui I nostri memores quique fuere sui. I<sup>10</sup> V(ixit) a(nnos) ((quattuor et quadraginta)).*

Un bassorilievo lo rappresenta con i tratti della sua età avanzata e il costume di addetto agli spettacoli delle corse di carri nel circo e dimostra che i cinquant'anni riferiti da Isidoro come termine della *iuuentus* sono molto risalenti, e furono verosimilmente estesi fra l'età di Varrone e quella appunto d'Isidoro: poiché l'opera di Censorino *De die natali* è datata dallo stesso Autore al 238 d.C. e riferisce ancora il limite varroniano di età della *iuuentus* a quarant'anni, mentre il *"iuuenis"* Labicano ne aveva 44 e l'aveva dunque travalicato, penso che l'epitaffio di quest'ultimo possa datarsi piuttosto alla prima metà del III secolo, anziché alla fine del II, e attestati l'avvenuta estensione in quel torno di tempo del limite di età della *iuuentus* dai 40 anni di Varrone-Censorino ai 50 d'Isidoro.

<sup>70</sup> Quint. I.3.1, Mart. X.62.10, Horat., *Epist.* II.1, vv. 68-71.

<sup>71</sup> Censorin., *De die natali* 14, 2. Cfr. sopra, nt. 34.

<sup>72</sup> Isidor., *Origines* 11, 2, 1-8. Cfr. sopra, nt. 34.

<sup>73</sup> S. PANCIERA, *Regiones, vici* cit., 174-182.

7. Eseggesi di ‘*uolgo se iuuenes appellant*’ come autodefinizione di un’associazione lecita, ma non riconosciuta *ex senatus consulto* o *ex permissu principis*.

Non va tuttavia sottaciuto che l’avverbio ‘*uolgo*’ del passo callistrato, ponendolo in rapporto ai membri dei *collegia iuuenum*, è suscettibile di un’altra possibilità di spiegazione, ricordata in principio di questa indagine.

Coloro che si autodefiniscono *iuuenes* ‘*uolgo*’ potrebbero essere infatti intesi come coloro che non lo sono se non di fatto, ma non di diritto, in quanto mancanti di quel formale riconoscimento giuridico richiesto dalla *respublica* per la costituzione dei *collegia*, benché la spontanea aggregazione della gioventù non costituisca in sé e per sé un crimine perseguito dalla legge.

Conferma non secondaria di questa seconda proponibile esegesi di giovani costituiti in organizzazioni di fatto, non giuridicamente riconosciute in *corpus*, viene dalla dimostrazione, addotta in dottrina<sup>74</sup>, che l’avverbio ‘*uolgo*’, sulla base della contrapposizione in Festo con *iurisprudentes*,<sup>75</sup> è usato nel lessico della giurisprudenza romana con il valore semantico di ‘volgarmente’, cioè ‘nella lingua corrente’, quindi ‘senza un significato propriamente giuridico’, ovvero non corrispondente ad un’accezione tecnica del diritto.

Altro dato da porre ancora in luce, in rapporto all’esistenza di fatto, e non *de iure*, dei *iuuenes* considerati da Callistrato, è costituito dalla circostanza che i *collegia iuuenum* rientravano tra quei c.d. *collegia tenuiorum*, dispensati grazie a un senatoconsulto, secondo la dottrina,<sup>76</sup> dall’obbligo di richiedere l’autorizzazione volta per volta. Il che rende ancora più chiara la circostanza, che vede protagonista il *corpus* chiamato *neon* (*corpus quod appellatur*




Fig. 2. Epitaffio di Labicano: S. PANCIERA, *Epigrafi, epigrafia, epigrafisti. Scritti vari editi e inediti* (1956-2005) con note complementari e indici, Roma 2006, 178-179.

<sup>74</sup> H. HEUMANN – F. SECKEL, *Handlexikon zu den Quellen des römischen Rechts*, Graz 1907, anast. 1971, s.v.; TH. MAYER-MALX, «*Vulgo*» und *Volgarismus*, in *Labeo* 6, 1960, 7-29; F. JACQUES, *Humbles et notables* cit., 220 e nt. 1.

<sup>75</sup> Paul. – Fest. 247 L.: *parens uulgo pater aut mater appellatur, sed iurisprudentes auos et proauos, auias et proauias, parentum nomine appellari dicunt*.

<sup>76</sup> Cfr. F. DE ROBERTIS, *Storia delle corporazioni* cit., 275.

*neon*: traslitterazione in caratteri latini per νεῶν = *corpus iuuenum*), menzionato in una già ricordata epigrafe di Cizico del 158 circa d.C.,<sup>77</sup> i cui membri «non avrebbero potuto invocare a fondamento giuridico della loro costituzione il senatoconsulto sui *tenuiores*»,<sup>78</sup> ma – secondo Randazzo sulla base della *lex Iulia de collegiis* – richiesero di *confirmare* con *auctoritas* del senato l'associazione giovanile, che già avevano nella propria città (*et habent in ciuitate sua*).

Non avrei invece dubbi che tale *confirmatio* sia cosa ben diversa dall'autorizzazione preventiva o permesso (*permissio* o *permissum*) prescritto dalla *lex Iulia*, attestata anche da un'epigrafe<sup>79</sup> diversamente datata nel I sec. d.C.: è chiaro che il rigore della *lex Iulia* – di Cesare o di Ottaviano che sia, concepita comunque a seguito dell'esperienza della guerra civile – si era attenuato nel II secolo, e *collegia*, *societates* e *corpora* talvolta si limitavano a chiedere *ex post* una ratifica – perciò *confirmatio* – della loro esistenza.

Difatti, caso analogo ai *iuuenes* è in età imperiale quello degli *Augustales*: essi possono essere *corporati* o meno, possono cioè essere organizzati in un *corpus* o *ordo* o *collegium* autorizzato dal senato di Roma e riconosciuto dall'*ordo decurionum*, con un corpo elettorale che li elegge annualmente e con una cassa (*ius arcae*) in grado di ricevere versamenti, oppure non esserlo: in tal caso non dispongono né di cassa né di una propria *plebs* votante in comizio e sono perciò eletti dai decurioni locali<sup>80</sup>. Il termine *confirmatio* o il verbo *confirmare* è molto chiaro nell'indicare la ratifica di un'associazione già esistente di fatto. Ambigui sembrerebbero invece *permissum*, *permissio* e *permittere*, che potrebbero significare tanto la ratifica, quanto l'autorizzazione *ex novo* a costituirsi. Ma un'epigrafe di *Brixia* fa capire che anche in tal caso si tratta di un permesso preventivo, non di una ratifica (CIL V 4428): *Pietati | Hostiliae | Hostilianae | Viuir(i) Aug(ustales) socii | quibus ex permis(u) diui Pii | arcam habere permiss(um) | primae benemerenti. T(itulo) u(sa)*. Non appena l'imperatore Antonino Pio ebbe dato il permesso di costituire una cassa della corporazione, Ostilia Ostiliana per prima vi versò subito un contributo in danaro: il *permissum* fu chiesto per potere incassare la donazione, ma per il nostro assunto è importante constatare che la *societas seuiroum Augustalium* esisteva evidentemente già prima e fino ad allora non aveva avvertito l'esigenza di chiedere una ratifica; solo ora chiede non una *confirmatio ex post* della sua esistenza, ma un *permissum ex novo* e specifico per avere e gestire una cassa societaria, che da sé sana, legittimandola, la precedente situazione di fatto.

Per analogia possiamo pensare che anche i *iuuenes*, come altre *societates* e *collegia* o *corpora*, potessero esistere anche senza chiedere una ratifica senatoria o imperiale, come si è visto

<sup>77</sup> CIL III, 7060. Vedi sopra, nt. 34.

<sup>78</sup> Cfr. F. DE ROBERTIS, *Il fenomeno associativo* cit., 91.

<sup>79</sup> ILS 4966 = CIL VI 4416 = 2193: *Dis Manibus. | Collegio symphonia|corum qui sacris publi|cis praestu sunt, quibus | senatus c(collegium) c(oire) c(onuocari) permisit e | lege Iulia ex auctoritate | Aug(usti) ludorum causa*. Alternative allo scioglimento di linea 5: *c(oire) c(onuocari) c(ogi); c(collegium) c(oire) c(onuocari); c(oire) c(collegium) c(onstituere)*. Per la bibliografia rinvio a J. LIU, *Local Governments and Collegia: A New Appraisal of the Evidence*, in J.J. AUBERT – Z. VÁRHELYI eds, *A Tall Order. Writing the Social History of the Ancient World*, München 2005, 288, nt. 47.

<sup>80</sup> A. ABRAMENKO, *Die munizipale Mittelschicht im kaiserzeitlichen Italien. Zu einem neuen Verständnis von Sevirat und Augustalität*, Frankfurt am Main – New York 1993, 166 ss. in particolare; F. COSTABILE, *Senatus conultum de honore Ti. Claudi Idomenei*, in MEP 11, 2008.13, 143-154 in particolare; ID., *Temi e problemi dell'evoluzione storica del diritto pubblico romano*, Torino 2016, 196-198.

per il *corpus iuuenum* di Cizico. Callistrato 1 *de cognit.* in D. 50.6.6.12 ricorda che ai *collegia* e ai corpora, ‘*quibus ius coendi permissum est*’, se abbiano scopi di pubblica utilità, viene riconosciuta l’*immunitas*, ma questo non significa che chi non abbia il *permissum* incorra sol per questo nella previsione della legge penale.

Quindi – in alternativa alla spiegazione proposta sopra di cosiddetti *iuuenes* quali individui in realtà avanzati negli anni – per Callistrato essi potrebbero anche essere quanti legittimamente appartengono alla *iuuentus*, che siano o meno costituiti in *collegia*, e partecipano ai *ludi* voluti e riconosciuti dalla *ciuitas*. Il fatto che i giovani, di cui tratta il giurista, si auto-definiscono in tal modo, significherebbe allora che non hanno ottenuto o richiesto la *confirmatio* del senato per essersi costituiti in forma associativa: tuttavia, come scritto nell’epigrafe cizicena, al senato si poteva chiedere la *confirmatio*, cioè la ratifica di una organizzazione già esistente, avendola già costituita senza autorizzazione, ancorché questo dimostri che, se non altro dall’età antonina, alla quale si data l’epigrafe cizicena, il rigore della *lex Iulia de collegiis* si fosse attenuato, almeno in ambiente provinciale.

I *iuuenes* non *collegiati*, invero, in età antonina e severiana, non versano in una situazione di illiceità, ma semplicemente non erano riconosciuti dalla *respublica*. Essi tuttavia svolgono di fatto quelle stesse attività dei *iuuenes collegiati*. Poiché sono quanto meno tollerati, se non perfino ammessi, nelle *ciuitates* provinciali – Callistrato parla infatti di *praesides* che comminano le pene – sarebbe ingiusto discriminare i giovani ‘non riconosciuti’, sol perché non *collegiati*, da quelli che lo sono, quando trattasi di misure di polizia o del processo criminale e dell’applicazione della pena. Dunque, anche quei giovani che sono tali in maniera autoreferenziale, e non per riconoscimento giuridico del senato, ma che partecipano alla vita delle *ciuitates* provinciali, avranno lo stesso trattamento dei *iuuenes collegiati*.

La pubblicazione degli articoli proposti a questa Rivista è subordinata - secondo il procedimento di *peer review* - alla valutazione positiva di due *referees*, uno dei quali può far parte del Comitato Scientifico della Rivista, che esaminano gli articoli con il sistema del *double-blind*.

Gli articoli, muniti di *abstract* e parole chiave, vanno inviati, entro il 31 maggio, al Comitato di Redazione via e-mail all'indirizzo: [redazioneaupa@unipa.it](mailto:redazioneaupa@unipa.it).



Finito di stampare nel mese di dicembre 2016  
presso le Officine Tipografiche Aiello & Provenzano s.r.l.  
Bagheria (Palermo)



